

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....   | <i>Pag.</i> | 3   |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....   | »           | 9   |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E<br>INTERNI (I) ..... | »           | 30  |
| GIUSTIZIA (II) .....   | »           | 36  |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....                                       | »           | 39  |
| DIFESA (IV) .....  | »           | 48  |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....                                  | »           | 49  |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....                                    | »           | 78  |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....                              | »           | 82  |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....                           | »           | 83  |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....   | »           | 90  |
| AFFARI SOCIALI (XII) .....   | »           | 96  |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....                                    | »           | 97  |
| <i>INDICE GENERALE</i> .....   | <i>Pag.</i> | 110 |

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esame C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza  
del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.*

#### La seduta comincia alle 10.15.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esame C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla Commissione VII).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente e relatore*, nel dare brevemente conto dei contenuti del provvedimento – che reca un insieme di interventi finalizzati alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, al rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, nonché ad assicurare risorse al sistema dei beni e delle attività culturali – fa presente che il decreto-legge, benché

notevolmente modificato dal Senato, mediante l'approvazione di numerose disposizioni aggiuntive, mantiene tuttora caratteristiche di sostanziale omogeneità.

Quanto ai profili problematici, segnala che le questioni rilevate discendono essenzialmente dal mancato o non adeguato coordinamento con l'ordinamento vigente della normativa introdotta, dalla sua incidenza su fonti subordinate, nonché dalla non sempre accurata formulazione delle norme. Ricorda, infine, che il provvedimento all'esame, intervenendo a rideterminare nuovamente le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici, ripropone la problematica relativa alla sovrapposizione di fonti normative discendente dall'intreccio di più decreti in corso di conversione, già segnalata dal Comitato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2013.

Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1628 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto-legge, che si compone di 26 articoli, di cui 16 contenuti nel testo

licenziato dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, recando un complesso di interventi volti alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano (contenuti nel Capo I), al rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo (oggetto del Capo II), e ad assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali (contenuti nel Capo III). Agli originari ambiti materiali appaiono riconducibili – ancorché esse siano di carattere prevalentemente localistico e micro settoriale – anche le innumerevoli disposizioni inserite nel testo durante il suo esame al Senato, ad eccezione del nuovo comma 2-bis dell'articolo 13, che, nel disporre che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica competente per gli aspetti attinenti alle monete, reca una disposizione che non appare pienamente riconducibile all'oggetto e alle finalità perseguite dal decreto-legge;

*sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:*

come già segnalato in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2013, il provvedimento in oggetto, all'articolo 14, comma 2, interviene a rideterminare le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici; in proposito, si segnala che le aliquote originariamente fissate nel testo licenziato dal Governo hanno formato oggetto di un duplice contestuale intervento di modifica (in aumento) mediante atti che, per la loro natura, entreranno in vigore in momenti differenziati nel tempo e in assenza di ogni coordinamento tra le disposizioni contenute in ciascuno di essi: le aliquote in oggetto sono state infatti modificate sia in sede di conversione (si vedano, in proposito, le lettere e) e e-bis) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame), sia ad opera dell'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, attualmente all'esame della Camera

in prima lettura; tale intreccio tra decreti-legge in corso di conversione determina evidentemente una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame ricorre generalmente alla tecnica della novellazione; in alcuni casi, si registra tuttavia un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune disposizioni intervengono su di esse mediante modifiche non testuali ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, ad esempio:

all'articolo 6, comma 3-bis, che – prevedendo che i beni immobili confiscati all'esito di un procedimento di prevenzione possano essere destinati agli studi di giovani artisti, italiani e stranieri – incide sulle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 3, del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e nel cui ambito sarebbe dovuta essere inserita, al fine di non compromettere i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un « codice » riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 8, comma 1, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rende « permanenti » le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, le quali introducono, rispettivamente, un credito d'imposta alle imprese non appartenenti al settore cinematografico, per investimenti nella produzione cinematografica (articolo

1, comma 325) e alle imprese cinematografiche per investimenti nelle attività di produzione, distribuzione e esercizio cinematografico (articolo 1, comma 335), senza tuttavia novellare tali disposizioni. Peraltro, l'efficacia delle disposizioni in oggetto, di durata triennale, era stata già prorogata in maniera non testuale al 31 dicembre 2013 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 225 del 2010 ed ulteriormente prorogata al 2014 dall'articolo 11 del recente decreto-legge n. 69 del 2013; inoltre, tale ultima disposizione, che risulta incompatibile con l'articolo 8 in oggetto anche in quanto individua differenti modalità di definizione delle disposizioni applicative, non forma oggetto di abrogazione;

all'articolo 9, comma 6, lettera e), che modifica in via non testuale i medesimi commi da 325 a 327 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, disponendo l'esenzione dall'imposta di bollo delle istanze volte ad ottenere le agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche ivi previste;

all'articolo 10, che esclude gli enti e gli organismi operanti nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da alcune limitazioni di spesa dettate dal decreto-legge n. 78 del 2010 e che, per gli stessi enti, attenua, dal 2014, la misura dei tagli di spesa per consumi intermedi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012, senza tuttavia novellare le suddette disposizioni;

all'articolo 11, commi 15 e 16, che, in relazione alle previsioni che dovranno essere contenute nei nuovi statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche, reca disposizioni in parte incompatibili con quelle di cui al decreto legislativo n. 367 del 1999 ed in assenza delle necessarie clausole di coordinamento;

all'articolo 13, comma 1, che esclude gli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché i nuclei di valutazione

degli investimenti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di riduzione degli organismi collegiali, al fine di sottrarre alla soppressione i cosiddetti "*organismi in regime di proroga*" operanti presso il Ministero dei beni culturali, e di ripristinare l'attività consultiva dei Comitati tecnico-scientifici, già cessati, senza tuttavia novellare le disposizioni sulle quali incide;

ulteriori problemi di coordinamento delle disposizioni contenute nel decreto-legge con l'ordinamento vigente si pongono in relazione a quanto stabilito dall'articolo 1, che reca interventi per la realizzazione del grande progetto Pompei e per la valorizzazione di altri luoghi della cultura in Campania, individuando strutture, organismi e strumenti di intervento che sembrano aggiungersi e sovrapporsi a quelli già operanti, talora in assenza delle necessarie clausole di coordinamento;

inoltre, il decreto-legge, all'articolo 7, comma 8-*bis*, novellando il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevede – per lo svolgimento di determinati eventi – la sostituzione della licenza rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza con la "*segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990*", ancorché il suddetto articolo 19 espressamente escluda dall'ambito di applicazione della segnalazione certificata – tra gli altri – gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza;

un'ulteriore disposizione derogatoria è contenuta all'articolo 11, comma 3, che, laddove prevede che la nomina del commissario straordinario del Governo chiamato all'attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche avvenga con decreto ministeriale, deroga implicitamente al procedimento di nomina dei commissari straordinari stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, recante norme generali in tema di Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale i commissari straordinari del Governo chiamati a “realizzare specifici obiettivi determinati” sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

infine, l’articolo 1, comma 1, lettera b), nell’attribuire al direttore generale del “Grande progetto Pompei” le funzioni di stazione appaltante, sembrerebbe introdurre una disciplina derogatoria alla normativa in materia di contratti pubblici atteso che, da un lato, provvede ad attribuire a un nuovo soggetto (direttore generale di progetto) le funzioni di stazione appaltante e che, dall’altro, tale soggetto dovrà svolgere funzioni di progettazione e affidamento, nonché sovrintendere alle fasi di attuazione ed esecuzione dei lavori;

il decreto-legge contiene inoltre disposizioni – delle quali andrebbe valutata la portata normativa – che non sembrano presentare un contenuto innovativo dell’ordinamento, in quanto si limitano a richiamare la disciplina già vigente (si vedano, ad esempio, il più volte richiamato articolo 13, comma 2-bis, che ribadisce i compiti già affidati dall’ordinamento vigente alla Commissione permanente tecnico-artistica competente per gli aspetti attinenti alle monete, e l’articolo 4-ter, che si limita a disporre il riconoscimento del “valore storico e culturale del carnevale”), a mantenere fermo quanto già previsto dall’ordinamento vigente (si veda, ad esempio, l’articolo 6, comma 1) ovvero ad esplicitare le finalità perseguite con i singoli interventi normativi (si vedano, a titolo meramente esemplificativo, l’articolo 1, comma 1; l’articolo 4-bis, comma 1; l’articolo 13, comma 1);

*sul piano dell’efficacia temporale delle disposizioni:*

il decreto-legge, all’articolo 13, interviene in via retroattiva sull’ordinamento determinando, al comma 1, il ripristino dell’attività consultiva dei Comitati tecnico-scientifici del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo nonché dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici, prevedendo che essi siano “ricostituiti anche ove cessati” e, al comma 2-bis, disponendo che il Ministero dell’economia e delle finanze continui ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica competente per gli aspetti attinenti alle monete, determinando la reviviscenza del suddetto organo, venuto a cessare nell’ottobre del 2012;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:*

il decreto-legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (si vedano l’articolo 1, comma 9, che novella l’articolo 15, comma 3, del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233; l’articolo 1, comma 11, che aumenta di una unità la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del medesimo Ministero, da ultimo definita dalla tabella 8 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2013; l’articolo 13, comma 2-bis, che proroga l’attività della Commissione permanente tecnico-artistica competente per gli aspetti attinenti alle monete, la quale era stata prorogata, fino all’ottobre 2012, dapprima con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 maggio 2007 e, successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2010, per un ulteriore biennio). Tali circostanze, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appaiono coerenti con le esigenze di semplificazione dell’ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

*sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:*

sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, in alcuni casi, contiene rinvii alla normativa vigente effettuati in modo generico o impreciso (si vedano, ad esempio, l'articolo 1, comma 10 e l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che richiamano alcune disposizioni previgenti "in quanto compatibili" o "ove necessario"), che ove possibile sarebbe opportuno specificare;

il decreto-legge, all'articolo 13, comma 1, nell'escludere i nuclei di valutazione degli investimenti pubblici dall'ambito di applicazione dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di riduzione degli organismi collegiali, non specifica se tale esclusione sia riferita, come sembrerebbe anche dalla rubrica, esclusivamente ai nuclei di valutazione degli investimenti operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oppure in generale a tutti i nuclei di valutazione degli investimenti pubblici costituiti presso le amministrazioni centrali e regionali, come sembrerebbe invece dal tenore letterale della disposizione (che, in quest'ultima evenienza, risulterebbe peraltro del tutto estranea all'oggetto e alle finalità perseguite dal provvedimento);

sul piano del coordinamento interno al testo, il decreto-legge, sia all'articolo 2-bis, comma 1, sia all'articolo 4-bis, comma 1-bis, interviene a novellare l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, inserendovi in entrambi i casi un nuovo comma 1-bis; inoltre, all'articolo 4, comma 4-quinquies, riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che l'articolo 15, comma 1, prevede invece ad incrementare; all'articolo 11, comma 20-bis, introdotto al Senato, dispone che, per il triennio 2014-2016, il 5 per cento della quota del FUS destinata

alle fondazioni lirico-sinfoniche sia riservata alle fondazioni che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti, in assenza del necessario coordinamento con le percentuali di cui al comma 20, la cui somma equivale già al 100 per cento della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

infine, il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

all'articolo 6, comma 3-bis, siano effettuati gli opportuni coordinamenti tra le norme ivi contenute e l'articolo 48, comma 3, del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, al fine di non compromettere i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un "codice" riferito ad un determinato settore disciplinare;

all'articolo 7, comma 8-bis – laddove prevede, per lo svolgimento di determinati eventi, la sostituzione della licenza rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza con la "segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990" – si espliciti se si sia o meno in presenza di una deroga rispetto a quanto previsto dallo stesso articolo 19, tenuto conto che esso espressamente esclude dall'ambito di applicazione della

segnalazione certificata, tra gli altri, gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza;

all'articolo 11, comma 3, che prevede che la nomina del commissario straordinario del Governo chiamato all'attuazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche avvenga con decreto ministeriale – alla luce di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988 – si valuti se non sia opportuno modificare la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la suddetta nomina avvenga mediante decreto del Presidente della Repubblica;

si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 9 e 11, e all'articolo 13, comma 2-bis, nella parte in cui incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero – e solo se strettamente necessario – si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atti aventi la medesima forza;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 13, comma 1, si specifichi – sia al fine di scongiurare l'insorgere di dubbi interpretativi sia allo scopo di mantenere nell'ambito materiale proprio del decreto-legge le disposizioni ivi contenute – che l'intervento ha ad oggetto i soli nuclei di valutazione degli investimenti operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in

via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

si dovrebbe altresì verificare la portata normativa delle disposizioni indicate in premessa che sembrano avere efficacia meramente ricognitiva o descrittiva;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si dovrebbe porre riparo ai difetti di coordinamento interno al testo indicati in premessa;

si dovrebbero altresì precisare i richiami alla normativa vigente indicati in premessa, che risultano formulati in modo generico o impreciso.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

in relazione alle disposizioni volte all'aumento delle accise di alcuni prodotti alcolici contenute all'articolo 14, comma 2, modificate sia in sede di conversione ad opera delle lettere e) e e-bis) del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge in esame, sia – ed in assenza di ogni coordinamento – da parte dell'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, che forma anch'esso oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere*, suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 10.25.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 9  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....  | 25 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti dei Relatori</i> ) .....   | 29 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 24 |

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono i viceministri del lavoro e delle politiche sociali, Maria Cecilia Guerra, e dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giuseppe Berretta.*

#### La seduta comincia alle 12.15.

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.**

**C. 1540 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Quartapelle Pro-

copio ha sottoscritto gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 3: 3.14, 3.16, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Comunica che in data 25 settembre scorso, i deputati Matteo Bragantini e Nicola Molteni, hanno inviato una lettera al Presidente della Camera con la quale hanno chiesto di rivedere il giudizio di ammissibilità espresso dai presidenti delle Commissioni I e II su talune proposte emendative presentati al disegno di legge C. 1540 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 93 del 2013, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province ».

Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Bragantini 4.02, 4.03, 7.1, 7.2, 7.5, 7.02, 7.03, 7.07, 7.08, 7.09, 7.010 e 7.011 nonché Molteni 8.2.

Il Presidente della Camera, dopo aver acquisito gli elementi di conoscenza e di valutazione dei presidenti delle Commissioni I e II, ha ritenuto di confermare l'inammissibilità delle proposte emenda-

tive Bragantini 4.02, 4.03, 7.1, 7.02, 7.03, 7.07, 7.08 e 7.011. Al contempo, si è ritenuto, a seguito di ulteriori valutazioni riguardo alla loro attinenza al contenuto del decreto-legge in titolo, che le proposte emendative Bragantini 7.2, 7.5, 7.09 e 7.010 e Molteni 8.2, possano essere riammesse e saranno dunque poste in votazione.

Al riguardo, faccio presente che i presidenti, negli elementi forniti al Presidente della Camera, hanno evidenziato come – nella valutazione di ammissibilità – si siano attenuti ai consolidati criteri indicati dal comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento e dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, precisa che la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Riguardo alla possibilità di ricorrere, nella valutazione di ammissibilità, al criterio finalistico, richiamato dai deputati Matteo Bragantini e Nicola Molteni nelle loro lettere, è stata evidenziata l'esigenza di attenersi a quanto chiarito dal Presidente della Camera nelle sedute del 31 gennaio 2007 e del 22 maggio 2008. In tali occasioni è stato, infatti, ricordato come l'esclusione della possibilità di ricorso a tale criterio conosce la sola deroga relativa ai decreti-legge in materia di proroga dei termini e ai decreti-legge collegati alla manovra di finanza pubblica, per i quali, in ragione del loro specifico carattere, oltre al criterio materiale, si applica anche un criterio finalistico.

Al contempo, come evidenziato in più occasioni in sede di dichiarazione di ammissibilità sulle proposte emendative riferite a decreti-legge, sia la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, sia il Presidente della Repubblica, nella lettera inviata ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio il 23 febbraio 2012, hanno evidenziato la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti a decreti-legge, a cri-

teri di stretta attinenza allo specifico oggetto degli stessi e alle relative finalità.

Ne deriva, pertanto, che il ricorso ad un generale criterio teleologico, che tenga conto anche del contenuto della relazione governativa di accompagnamento, darebbe luogo ad una estensione illimitata dell'oggetto del decreto-legge in esame, in contrasto con la necessità – richiamata dalla predetta sentenza della Corte costituzionale e dalla citata lettera del Presidente della Repubblica – di contenere in modo rigoroso l'innesto dell'ordinaria funzione legislativa nell'*iter* di conversione di un decreto-legge.

In particolare, con riguardo alle singole proposte emendative oggetto della richiesta di revisione della valutazione di ammissibilità, gli articoli aggiuntivi Bragantini 4.02 e 4.03, aventi ad oggetto rispettivamente il procedimento di concessione della cittadinanza e la disciplina del matrimonio con cittadini stranieri, non possono essere considerati strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto legge neanche con riferimento all'articolo 4 del medesimo. Quest'ultimo modifica il testo unico in materia di immigrazione introducendovi l'articolo 18-*bis*, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico.

È di tutta evidenza che gli articoli aggiuntivi 4.02 e 4.03 non presentano profili di stretta attinenza con la materia oggetto dell'articolo 4 che, secondo i principi che regolano il giudizio di ammissibilità di emendamenti relativi a decreti legge, deve essere individuato in questo caso con specifico riferimento alla concessione di un permesso di soggiorno a stranieri che siano vittime proprio di quegli atti di violenza in ambito domestico che sono oggetto delle materie trattate dal Capo I del decreto legge.

Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 7, si ribadisce, sempre in base ai richiamati criteri di ammissibilità, che materie oggetto del decreto legge non possono essere considerate in via generale la sicurezza pubblica e la prevenzione e il contrasto di fenomeni di

particolare allarme sociale (secondo la dizione del titolo del Capo II del decreto-legge), quanto piuttosto quei particolari profili di tali materie che sono oggetto specifico della disposizioni del decreto-legge.

Con particolare riferimento alle proposte emendative delle quali si chiede la revisione del giudizio di inammissibilità, deve farsi riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che introduce nuove aggravanti speciali al delitto di rapina nei cosiddetti casi di minorata difesa, al comma 4 del medesimo articolo, che amplia l'ambito applicativo dell'articolo 682 del codice penale, e all'articolo 8 che interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali sottratti da impianti e infrastrutture destinate all'organizzazione di servizi pubblici.

A tal fine si prevedono specifiche circostanze che aggravano i delitti di furto e ricettazione. Per quanto attiene a quest'ultimo delitto si prevedono due ulteriori aggravanti relative ai delitti di rapina ed estorsione. Il comma 2 dell'articolo 8, inoltre, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale, relativo all'arresto obbligatorio in flagranza, per coordinare le previsioni con le modifiche apportate al codice penale dal medesimo articolo 8.

Una volta così individuata la materia oggetto del decreto legge relativamente all'ordine e sicurezza pubblica ed alla prevenzione e contrasto di fenomeni di particolare allarme sociali, appaiono estranei ad essa le proposte emendative dirette a: inasprire le sanzioni penali per il reato di violazione di domicilio (Bragantini 7.1); introdurre nell'ordinamento la fattispecie di reato di istigazione o apologia della pedofilia o della pedopornografia (Bragantini 7.02); prevedere il divieto di indossare in luogo pubblico indumenti atti a impedire l'identificazione della persona (Bragantini 7.03), prevedere l'obbligo di *referendum* popolare favorevole per la realizzazione di aree attrezzate per ospitare i « campi nomadi » (Bragantini 7.07); prevedere l'obbligo di *referendum* popolare favorevole per la realizzazione di edifici di

culto ad uso di confessioni religiose che non hanno stipulato l'intesa con lo Stato (Bragantini 7.08); prevedere norme per il contrasto della mendicizia e dell'accattoneggiamento e di altre attività che recano disturbo (Bragantini 7.011).

Su richiesta del presentatore è stata rivista la dichiarazione di ammissibilità dell'emendamento Rossomando 8.9. A seguito di nuova ponderazione si è ritenuto ammissibile il predetto emendamento che quindi sarà posto in votazione.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede con quale motivazione sia stato riammesso l'emendamento Rossomando 8.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Colletti che l'emendamento Rossomando 8.9 è stato riammesso in quanto prevede misure a sostegno di imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di reati connessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare realizzazioni di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli stabilimenti strategici. Ricorda che l'articolo 8 reca disposizioni a contrasto di furti di componenti metalliche e di altri materiali pregiati sottratti ad impianti e infrastrutture destinati all'erogazione di energia elettrica e di altri servizi pubblici, tra cui quelli di trasporto e telecomunicazioni.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene del tutto evidente che le ragioni della riammissione non siano di natura tecnica bensì politica.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede come si intenda organizzare i lavori delle Commissioni, anche alla luce dei recenti accadimenti politici, che rendono incerta l'esistenza stessa di una maggioranza di Governo. Osserva, infatti, che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto per giovedì prossimo, subordinatamente all'esito della verifica di Governo prevista per domani, e che i gruppi parlamentari hanno la necessità di

riunirsi per definire la propria linea politica. Il gruppo LNA, in particolare, si riunirà questa sera. Chiede quindi come si intenda utilizzare i ristretti margini di tempo a disposizione per l'esame del provvedimento, fermo restando che il proprio gruppo è favorevole a proseguire l'esame delle disposizioni relative al femminicidio, ritenendo, tuttavia, che tutti gli altri articoli e, in particolare, gli articoli 4 e 12 debbano essere soppressi in quanto eterogenei ed estranei al tema portante del decreto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come, allo stato, non si sia concretizzato alcun ostacolo formale che impedisca alle Commissioni di proseguire i lavori. Ricorda, comunque, che è stata convocata alle 15 una riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e II, proprio al fine di definire i tempi e le modalità per la prosecuzione dell'esame.

Alfonso BONAFEDE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come i tempi a disposizione per l'esame del provvedimento risultino particolarmente ridotti a causa di riunioni dei gruppi parlamentari che si sono svolte ovvero il cui svolgimento è stato fissato in orari che, invece, dovrebbero essere utilizzati dalle Commissioni per concludere l'esame del decreto. Ritiene non corretto che questa mancanza di considerazione, da parte dei gruppi, delle esigenze organizzative delle Commissioni debba tradursi in uno svolgimento affannoso ed alterato dei lavori di queste ultime. Preannuncia quindi sin d'ora l'assoluta contrarietà del proprio gruppo allo svolgimento di « sedute fiume » ovvero di sedute notturne.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, avverte che le Commissioni proseguono l'esame degli emendamenti.

Avverte, quindi, che in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 2.29 e 2.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, presenta l'emendamento 2.600 (*vedi allegato 1*), il cui contenuto corrisponde sostanzialmente a quello dell'emendamento 2.6 Carfagna, comprensivo della riformulazione alla quale aveva subordinato il parere favorevole.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime talune perplessità sull'opportunità che il programma di prevenzione, al quale l'imputato si sottopone, sia organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio anziché da soggetti di natura pubblicistica.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come i servizi socio-assistenziali non siano in realtà privati, operando nelle circoscrizioni che sono sedi istituzionali.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.600 del relatore per la II Commissione.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.600.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.600 del relatore per la II Commissione.

Daniele FARINA (SEL) ritira il proprio emendamento 2.71.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.57, volto a sopprimere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2, poiché ritiene che la questione delle comunicazioni alla persona offesa debba essere affrontata in termini più generali e conformemente alla direttiva comunitaria in materia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente al collega Ferraresi come il proprio emendamento 2.33 si muova nella direzione da lui indicata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.57.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.28, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Michela MARZANO (PD) ritira il proprio emendamento 2.40.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.5, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Fabrizia GIULIANI (PD) ritira il proprio emendamento 2.81.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, riformula il proprio emendamento 2.32, apportandovi talune correzioni formali e, nessuno chiedendo di intervenire, lo pone in votazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.32 (*Nuova formulazione*) del relatore per la II Commissione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.7, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

David ERMINI (PD), ritiene che sia opportuna una riformulazione dell'emendamento 2.33 del relatore per la II Commissione, nel senso di sostituire le parole « al difensore » con le seguenti « presso il difensore ».

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, riformula il proprio emendamento 2.33 come indicato dal collega Ermini.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.33 (*nuova formulazione*) del relatore per la II Commissione (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza

dei presentatori dell'emendamento 2.3, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 2.58.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.33, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 2.59, Carfagna 2.4, Giuliani 2.80, Ferraresi 2.60 e Giuliani 2.79.

Le Commissioni approvano l'emendamento Morani 2.22 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.31, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.72, volto a sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, che permette anche per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di *stalking* l'arresto obbligatorio in flagranza al di fuori dei limiti di pena previsti, ritenendo che questa sia una anomalia del sistema.

Vittorio FERRARESI (M5S) per gli stessi motivi insiste per l'approvazione del proprio emendamento 2.61.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Locatelli 2.41 e gli identici emendamenti Daniele Farina 2.72 e Ferraresi 2.61.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.75, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Marzano 2.42, del quale è cofirmataria, volto a sopprimere il nuovo articolo 384-bis del codice di procedura penale, che prevede che la polizia giudiziaria possa provvedere, su autorizzazione del

PM, all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e al contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Daniele FARINA (SEL) insiste per l'approvazione del proprio emendamento 2.73, identico all'emendamento Marzano 2.42.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, chiarisce la natura precautelare e l'utilità della misura prevista dal nuovo articolo 384-bis, ricordando come questa fosse stata segnalata e suggerita anche nel corso dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la II Commissione in materia di violenza sulle donne.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Marzano 2.42 e Daniele Farina 2.73.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il suo emendamento 2.62, con il quale si propone una riformulazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. In particolare, si propone di sopprimere l'autorizzazione del pubblico ministero ai fini dell'allontanamento dalla casa familiare del soggetto colto in flagranza di reato, in quanto per questo tipo di atto serve in ogni caso la convalida del giudice. Si propone altresì di sopprimere l'inciso « che le condotte criminose possano essere reiterate », in quanto tale inciso dà per scontato che il soggetto allontanato sia colpevole, in contrasto con il principio di presunzione di innocenza. Infine, appare preferibile parlare di « attuale pericolo per la vita », anziché di « grave e attuale pericolo per la vita », in quanto il pericolo per la vita è sempre grave.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.62.

Alessia MORANI (PD) ritira i suoi emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.24.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata

l'assenza dei presentatori dell'emendamento Chiarelli 2.8, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo emendamento 2.26.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che, sull'emendamento Marzano 2.44, il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michela MARZANO (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.44.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Marzano 2.44 (*nuova formulazione*) e 2.35 del relatore per la II Commissione (*vedi allegato 1*).

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) insiste per la votazione del suo emendamento 2.43.

Le Commissioni respingono l'emendamento Locatelli 2.43.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che, sull'emendamento Mucci 2.70, il parere è favorevole, a condizione che lo stesso sia riformulato sostituendo le parole « e morale » con le parole « e psichica », in modo che nel testo si parli di integrità « fisica e psichica »; in alternativa si potrebbe usare l'espressione integrità « psico-fisica ».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarebbe preferibile parlare di integrità « fisica o psichica », in termini alternativi, in modo da poter prendere in considerazione in modo autonomo, ai fini dell'eventuale allontanamento, sia l'offesa all'integrità fisica, sia quella all'integrità psichica della persona.

Alfonso BONAFEDE (M5S), premesso che il suo gruppo avrebbe preferito la formulazione proposta con l'emendamento

in esame, in quanto la nozione di integrità « morale » è più ampia di quella di integrità « psichica », acconsente a riformulare l'emendamento Mucci 2.70, di cui è cofirmatario, nei termini da ultimo proposti dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Mucci 2.70 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e 2.200 del relatore per la II Commissione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira i suoi emendamenti 2.45, 2.46 e 2.47.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferraresi 2.63.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiarisce che la proposta di soppressione della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 2, di cui al suo emendamento 2.64, è motivata dalla convinzione che limitare la durata massima delle indagini preliminari per il reato di maltrattamenti in famiglia sia rischioso, nell'ottica di tutelare la vittima, in quanto gli elementi probatori del reato possono emergere anche in un secondo momento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.64.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 2.16, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Nel ricordare che il parere sull'emendamento era favorevole, avverte che i relatori presentano l'emendamento 2.602 (*vedi allegato 1*) con lo stesso contenuto dell'emendamento in questione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.602 dei relatori.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.48.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste per la votazione del suo emendamento 2.65, soppressivo della lettera *g*) del comma 1

dell'articolo 2, ritenendo irragionevole raddoppiare, soltanto per il reato di maltrattamenti in famiglia, il termine entro cui la parte offesa può opporsi all'archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ferraresi 2.65 e gli identici emendamenti Daniele Farina 2.74 e Chiarelli 2.9.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Centemero 2.15, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira il suo emendamento 2.49.

Vittorio FERRARESI (M5S) annunzia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 2.34 del relatore per la II Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.34 del relatore per la II Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il suo emendamento 2.66, che sopprime la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2, che, ad avviso del suo gruppo, introduce un obbligo di comunicazione inutile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.66.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carfagna 2.2 e Centemero 2.18, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato. Nel ricordare che il parere sull'emendamento Centemero 2.18 era favorevole, avverte che il relatore per la II Commissione presenta l'emendamento 2.603 (*vedi allegato 1*) con lo stesso contenuto dell'emendamento in questione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.603 del relatore per la II Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Centemero 2.17 e 2.19, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.50.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Carfagna 2.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Propone quindi la seguente nuova formulazione del suo emendamento 2.83: « Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria provvede alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore su disposizione del pubblico ministero, salvo che questi non ritenga che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero ».

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA invita la relatrice per la II Commissione a valutare la seguente nuova formulazione del suo emendamento 2.83: « Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis*, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero ».

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, acconsente a riformulare il suo emendamento 2.83 nei termini indicati dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.83 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) del relatore per la II Commissione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), nel ritirare il suo emendamento 2.51, chiarisce che il ritiro di questo emendamento, come degli altri da lei ritirati su richiesta della relatrice, è motivato solo dalla volontà di agevolare la speditezza dei lavori, e non dal venir meno delle convinzioni che hanno ispirato la presentazione degli emendamenti in questione. Si dice quindi convinta che il Governo dovrà tenere conto di molte delle proposte in essi contenute nel momento in cui eserciterà la delega legislativa di cui alla legge di delegazione europea.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Chiarelli 2.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando il suo emendamento 2.67, chiarisce che la proposta di sopprimere l'inciso secondo cui, ai fini della norma, la vulnerabilità della persona offesa è « desunta anche dal tipo di reato per cui si procede » è motivata dal fatto che tale inciso appare superfluo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.67.

Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando il suo emendamento 2.68, esprime l'avviso che permettere l'assunzione della testimonianza di vittime maggiorenni con modalità protette senza prima sentire le parti in contraddittorio al riguardo sia esagerato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.68.

Michela MARZANO (PD) ritira il suo emendamento 2.52.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.36 del relatore per la II Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, avverte che risultano ritirati gli emendamenti Balduzzi 2.77 e Binetti 2.76.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritira i suoi emendamenti 2.53 e 2.55, nonché l'emendamento Marzano 2.54, di cui è cofirmataria.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cenni 2.27, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 2.69, chiarisce che esso nasce dalla convinzione che non sia giusto ammettere al gratuito patrocinio la vittima dei reati di cui si discute, qualora la stessa disponga di un reddito congruo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, fa presente che per le vittime di determinati reati è previsto il gratuito patrocinio a prescindere dal reddito e sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, è coerente con altre analoghe disposizioni già contenute nell'ordinamento.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia che il suo gruppo voterà a favore dell'emendamento Ferraresi 2.69, ritenendo inaccettabile ammettere al gratuito patrocinio persone in grado di pagarsi la difesa. Se anche il beneficio è già contenuto nell'ordinamento a favore delle vittime di alcuni reati, è anche vero che lo stesso non è previsto per le vittime di molti altri reati, parimenti gravi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, d'intesa con il presidente Sisto, con il rappresentante del Governo e con il presentatore, avverte che l'emendamento Ferraresi 2.69 si intende accantonato per consentire ai relatori una ulteriore riflessione; parimenti si intende accantonato l'emendamento Molteni 2.38, di analogo contenuto.

Ritira quindi l'emendamento 2.37 del relatore per la II Commissione. Constatata poi l'assenza di presentatori dell'emendamento Carfagna 2.78, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 2.04.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Carfagna 2.01 e 2.02 e Moretti 2.03 sono stati dichiarati inammissibili. Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 3.17, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); parere favorevole sull'emendamento Carfagna 3.4; parere favorevole sull'emendamento Giuliani 3.34, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); parere favorevole sull'emendamento Marzano 3.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); parere favorevole sull'emendamento Mucci 3.19, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); parere favorevole sull'emendamento Carfagna 3.2, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini « al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 »; e parere favorevole sull'emendamento Balduzzi 3.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere

contrario su tutti i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi all'articolo 3. Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.500 e 3.501 (*vedi allegato 1*), dei quali raccomandano l'approvazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore per la I Commissione e parere favorevole sugli emendamenti 3.500 e 3.501 dei relatori.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento Bonafede 3.20, di cui è cofirmataria. Chiarisce che la proposta di soppressione dell'articolo 3 è motivata dal fatto che le misure in esso previste appaiono del tutto insufficienti, come emerso anche nel corso dell'indagine conoscitiva. Ritiene che si sarebbe potuto fare molto di più.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 3.20.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.500 dei relatori.

Alessia MORANI (PD) invita i relatori a tenere conto, in particolare, di quanto proposto nella seconda parte del proprio emendamento 3.6.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, fa presente che il contenuto della seconda parte dell'emendamento Morani 3.6 è stato tenuto in considerazione ai fini delle riformulazioni proposte dai relatori ai successivi emendamenti riferiti all'articolo 3.

Alessia MORANI (PD) ritira quindi il proprio emendamento 3.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Mattiello 3.8 è stato ritirato.

Passando all'emendamento Mucci 3.17, illustra una riformulazione proposta dai relatori (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dai relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, prende atto che la riformulazione proposta è stata accettata dai proponenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mucci 3.17 (*nuova formulazione*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) illustra il proprio emendamento 3.13, evidenziando come la Convenzione di Istanbul non preveda la necessità di alcuna ripetitività di atti di questo tipo. Ritiene dunque che in Italia non ci si debba discostare da punti chiave della Convenzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva come la nuova formulazione dell'emendamento Carfagna 3.4, che i relatori hanno predisposto, dia risposta alle preoccupazioni evidenziate dal deputato Cozzolino.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cozzolino 3.13.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.21, evidenziando come il riferimento sia alla fase preventiva e non a quella delle indagini preliminari. Invita quindi i relatori a tenere conto del proprio emendamento volto a sostituire il testo con una terminologia più ampia.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, rileva che è stata utilizzata la medesima dizione di quella presente per l'ammonimento e per lo *stalking*. È opportuno, quindi, mantenere un'omogeneità nel testo senza creare un nuovo *genus*. Nel sistema non è, infatti, presente la dizione « terzi informati di notizie e indicazioni ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 3.21.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento

Carfagna 3.4 (*nuova formulazione*), elaborata dai relatori. In considerazione dell'assenza delle presentatrici dell'emendamento, tale proposta sarà presentata come nuovo emendamento 3.502 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.502 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.502 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori, risultano assorbiti gli emendamenti Marzano 3.14, Bonafede 3.22 e Tartaglione 3.11.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che l'emendamento Marzano 3.14 non possa essere considerato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che il proprio emendamento 3.22 non possa essere considerato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori, proponendo che la questione sia affrontata da una diversa prospettiva.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, rileva come con l'approvazione dell'emendamento 3.502 dei relatori le Commissioni abbiano fatto una scelta di fondo che porta all'applicazione di quanto previsto dal testo non a « tutti gli atti, non episodici », come proposto inizialmente dal Governo, ma a « uno o più atti, gravi ovvero non episodici ».

Alfonso BONAFEDE (M5S) fa presente che nella Convenzione di Istanbul non si fa riferimento alla gravità o all'episodicità degli atti. Chiede, in ogni modo, ai presidenti che sia chiarito prima se l'approvazione di una proposta emendativa porta all'assorbimento di emendamenti che sono posti successivamente nell'ordine di votazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, assicura al deputato Bonafede che sarà cura dei presidenti chiarire prima se l'approvazione di una proposta emendativa porti all'assorbimento di emendamenti che sono posti successivamente nell'ordine di votazione.

Si associa quindi a quanto testè chiarito dal presidente Ferranti e conferma che con la votazione dell'emendamento 3.502 dei relatori le Commissioni hanno approvato un testo di contenuto più ampio, che assorbe quello proposto dagli emendamenti Marzano 3.14, Bonafede 3.22 e Tartaglione 3.11.

Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schirò Planeta 3.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.23, che fa seguito a quanto discusso di recente in Assemblea precisando che ci si riferisce a persone « anche dello stesso sesso ».

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene superflua tale precisazione, essendo già inteso in tal senso il testo del provvedimento.

Giulia SARTI (M5S) ritira quindi il proprio emendamento 3.23.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Schirò Planeta 3.32: si intende che vi abbiano rinunciato.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, precisa che l'invito al ritiro formulato dai relatori sull'emendamento Bonafede 3.24 è motivato dal fatto che nel testo del decreto-legge il termine di « residenza », come spesso avviene nei testi legislativi, viene inteso in senso atecnico e, quindi, più ampio.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che l'utilizzo in senso atecnico implichi gravi rischi in sede applicativa. Invita quindi ad approvare il proprio emendamento 3.24.

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che, generalmente, il termine « residenza » si usa e viene inteso in senso atecnico e non come « residenza anagrafica ». Se si specifica il riferimento anche al « domicilio » vi è il rischio che, a quel punto, venga data un'interpretazione restrittiva al concetto di « residenza ».

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonafede 3.24.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 3.5: si intende che vi abbia rinunciato.

Giulia SARTI (M5S) illustra il proprio emendamento 3.25 evidenziando come, a suo avviso, la sospensione della patente non costituisce un efficace deterrente per il maltrattante ma costituisce anzi un pericolo maggiore nel caso di convivenza se costringe la persona a rimanere a casa. È quindi opportuno sopprimere il comma 2 dell'articolo 3.

Daniele FARINA (SEL) rileva come non si comprenda la *ratio* del comma 2 dell'articolo 3 evidenziando come la sospensione della patente abbia carattere preventivo e sia molto vago. È un'inutile misura afflittiva. È dunque favorevole alla soppressione del suddetto comma 2, così come all'approvazione di quanto previsto dal proprio emendamento 3.30.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sarti 3.25 e Daniele Farina 3.30.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza delle presentatrici dell'emendamento Carfagna 3.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

Michela MARZANO (PD) illustra gli emendamenti Villecco Calipari 3.65 e Locatelli 3.15, volti a superare le contraddizioni presenti in alcuni testi legislativi: il

concetto di « genere » è stato, infatti, oggetto di contestazione nei provvedimenti sull'omofobia mentre ora si fa riferimento a quello di « violenza di genere » mentre la Convenzione di Istanbul si richiama a quello di violenza contro le donne. Serve dunque più coerenza.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, rileva che, dopo ampie riflessioni, si è giunti alle proposte in discussione. Con il provvedimento in esame ci si propone di essere più ampi possibile.

Michela MARZANO (PD) ritira gli emendamenti Villecco Calipari 3.65 e Locatelli 3.15 ma ribadisce l'esigenza di una maggiore omogeneità.

Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.29, volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3, che dev'essere maggiormente discusso, aprendo la strada ai peggiori illeciti ed interessi e prefigurando una zona grigia.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che la previsione del comma 4 è stata oggetto di ampia riflessione e sono stati tenuti in considerazione tutti i profili.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, rileva come il comma 1 dell'articolo 3 sia strettamente connesso, essendo il presupposto del comma 4. Si è dunque preteso che le segnalazioni non possano mai essere in forma anonima.

Vi è, quindi, una connessione con l'emendamento 3.501 dei relatori (*vedi allegato 1*), che illustra. È stata considerata, infatti, anche l'esigenza, rappresentata dai centri antiviolenza nel corso delle audizioni, di proteggere il segnalante, di cui si omettono le generalità, che è diverso dalla segnalazione anonima.

Ritiene quindi opportuno mantenere questa forma di tutela, che fa eccezione nel caso in cui la segnalazione risulti manifestamente infondata. Si precisa inol-

tre nel testo che la segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, aggiunge, riguardo all'emendamento 3.501 dei relatori, che le segnalazioni anonime sono state esplicitamente escluse. Se la segnalazione è infondata si è tutelato il diritto del soggetto verso cui è rivolta di conoscere quale sia la fonte, secondo principi generali del diritto. Si prevede inoltre nel testo che la segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento, poiché nessuna segnalazione è mai considerata esaustiva per l'ammonimento.

Si è dunque cercato, con equilibrio, di conciliare le diverse esigenze.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) non è convinto dalla spiegazione fornita e si chiede se in altre leggi si sia seguita un'impostazione analoga.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, richiama la legge n. 190 del 2012, che prevede interventi in materia di anticorruzione.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) rileva l'esigenza di porsi dal punto di vista dell'offensore, che ha anche lui dei diritti. Non vede perché se è fondata non posso saperlo mentre altrimenti non sussiste questo diritto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che si tratta di una sanzione a matrice parapenalistica con caratteri non squisitamente penalistici. Volendo esasperare il parallelismo è come se nella fase delle indagini preliminari non si sapesse chi accusa.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che in questo caso vi è un procedimento che si conclude con l'ammonimento, vi è comunque la possibilità di un ricorso giurisdi-

zionale. A quel punto ci saranno tutti gli atti a disposizione.

Nel testo in esame, data la gravità del fenomeno e l'omertà diffusa, si è voluto prevedere che le generalità del segnalante possano essere omesse ma non vale come prova. Ribadisce che è solo per l'avvio.

Titti DI SALVO (SEL) chiede quindi conferma che, in base all'emendamento proposto dai relatori, la segnalazione non può essere anonima ma non vengono rese pubbliche le generalità del segnalante.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si chiede se non sia eccessivamente generica la formulazione dell'emendamento 3.501 dei relatori. In particolare ritiene che il concetto di « manifesta infondatezza » possa creare difficoltà in sede applicativa. Invita quindi i relatori a recepire il proprio emendamento 3.26 volto a sostituire la parola « omesse » con le seguenti « opportunamente segretate ».

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, ritiene che l'emendamento Bonafede 3.26 abbia un intento apprezzabile ma non possa essere accolto in quanto il concetto di segretezza è molto specifico e ha determinati presupposti nel diritto amministrativo; nella sostanza, peraltro, ha un contenuto analogo a quello delle omesse generalità.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, concorda sul fatto che il concetto di segretezza ha una sua ritualità mentre in questo caso si vuole fare riferimento solo all'omissione delle generalità.

Giulia SARTI (M5S) prende atto della discussione che vi è stata sul comma 4 dell'articolo 3, che il suo gruppo propone di sopprimere. Ricorda infatti che il provvedimento in esame dovrebbe dare attuazione alla Convenzione di Istanbul ma

questa, agli articoli 27 e 28, non reca alcuna menzione all'omissione delle generalità del segnalante. Sottolinea come il faro dovrebbe essere il contenuto della Convenzione.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore per la II Commissione*, fa presente che le convenzioni – sulla base dei principi ivi fissati – vanno adattate alle legislazioni interne di ciascun Paese, tenendo conto del tessuto normativo di ciascuno. In questo caso i principi sono in linea con le previsioni della Convenzione di Istanbul.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Sarti 3.27 e Daniele Farina 3.29 e l'emendamento Bonafede 3.26.

Fabiana DADONE (M5S) illustra l'emendamento Cozzolino 3.12, che dà attuazione ad un rilievo formulato nel proprio parere dal Comitato per la legislazione. Non comprende dunque le ragioni di un parere contrario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva che il parere dei relatori, dopo un'ulteriore riflessione, è divenuto favorevole sull'emendamento Cozzolino 3.12

Il Sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 3.12.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Cozzolino 3.12 e 3.501 dei relatori.

Fabrizia GIULIANI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.34 (*vedi allegato 1*).

Michela MARZANO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.16 (*vedi allegato 1*).

Mara MUCCI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.19 (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giuliani 3.34 (*nuova formulazione*), Marzano 3.16 (*nuova formulazione*), Mucci 3.19 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Balduzzi 3.1, si intende vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono, quindi, l'emendamento Bonafede 3.28.

Davide MATTIELLO (PD) ritira il suo emendamento 3.7.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente e relatore per la I Commissione*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Carfagna 3.2 e Binetti 3.33: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte che i relatori, in considerazione dell'assenza delle presentatrici dell'emendamento 3.2, hanno presentato l'emendamento 3.700 dei relatori (*vedi allegato 1*), che riproduce il contenuto del medesimo emendamento 3.2, riformulato così come indicato in sede di espressione dei pareri.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.700 dei relatori.

Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi emendamenti 3.10 e 3.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Balduzzi 3.01 e Carfagna 3.02: si intende vi abbiano rinunciato.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 del decreto-legge.

Avverte inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 4.400 e 4.401 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, invita al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, ad ecce-

zione dell'emendamento Matteo Bragantini 4.8, di cui propone l'accantonamento.

Le Commissioni acconsentono sull'accantonamento proposto dal relatore.

Dopo aver ricordato che è stato confermato il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 4.02 e 4.03, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.400 e 4.401 dei relatori.

Il viceministro Maria Cecilia GUERRA esprime pareri conformi a quelli del relatore per la II Commissione, nonché parere favorevole sull'emendamento 4.400 dei relatori.

Chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 4.401 dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che, a seguito della richiesta del Governo di accantonare l'emendamento 4.401 dei relatori, dovrebbero essere accantonati anche gli identici emendamenti Terrosi 4.5 e Roberta Agostini 4.37.

Le Commissioni deliberano l'accantonamento dell'emendamento 4.401 dei relatori, nonché degli emendamenti Terrosi 4.5 e Roberta Agostini 4.37.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 4.10, volto a sopprimere l'articolo 4 del decreto-legge, che introduce nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l'articolo 18-*bis*, riguardante il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di violenza domestica.

Rileva, in proposito, che si tratta di un tema che a suo avviso merita di essere ulteriormente approfondito dalle Commissioni, come egli stesso aveva evidenziato in sede di esame della ratifica della cosiddetta Convenzione di Istanbul.

In particolare, osserva che, se la *ratio* sottesa alla disposizione in oggetto è quella di introdurre una tipologia di permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non sarebbe necessario introdurre un ar-

ticolo *ad hoc* dal momento che tale fattispecie è già contemplata dal nostro ordinamento giuridico.

Per tale ragione, ritiene che rappresenti una forzatura l'inserimento di una disposizione specifica in materia di permesso di soggiorno per le persone straniere vittime di violenza domestica, peraltro senza prevedere limiti temporali.

Suscita, a suo avviso, perplessità ancora maggiori il fatto che tale permesso di soggiorno possa essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza emergono nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali.

Alla luce delle considerazioni svolte, fa presente che, se fino alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 l'atteggiamento del gruppo della Lega Nord è stato improntato allo spirito di responsabilità, il protrarsi di tale disponibilità anche per il seguito dell'esame del provvedimento dipenderà dalle scelte che saranno concretamente effettuate da parte del Governo e della maggioranza parlamentare con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, replica alle obiezioni espresse dal deputato Molteni, facendo presente che l'esigenza di prevedere il parere dell'autorità giudiziaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per le persone straniere vittime di violenza domestica è stata presa in considerazione dai relatori, in sede di predisposizione degli emendamenti 4.400 e 4.401.

Precisa altresì che, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, spetta all'autorità giudiziaria la decisione in merito alla durata, in base al fatto che sia cessata o meno la necessità che ha portato al rilascio del permesso stesso.

Nicola MOLTENI (LNA), apprezzando la spiegazione fornita dal presidente e relatore per la I Commissione, deputato Sisto, ribadisce tuttavia la critica di fondo, attinente alla non necessità della norma in questione dal momento che il

nostro ordinamento prevede già la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per scopi di giustizia, connessi a situazioni di violenza esercitata nei confronti di uno straniero.

Matteo BRAGANTINI (LNA), associandosi alle considerazioni critiche svolte dal deputato Molteni, segnala altresì il pericolo che la nuova disposizione si trasformi in un mezzo improprio per aggirare la normativa vigente in materia di immigrazione, paventando il rischio di un'applicazione del tutto impropria, per cui sarebbe incentivato il ricorso ad atti di violenza domestica al fine di ottenere il permesso di soggiorno in favore della vittima e, quindi, il ricongiungimento con il convivente, autore della violenza.

Anna ROSSOMANDO (PD), dissentendo radicalmente dalle argomentazioni addotte dal deputato Bragantini, in quanto esclude che una persona possa volersi sottoporre ad atti di violenza al fine di ottenere il permesso di soggiorno, evidenzia come la nuova disposizione preveda che si proceda all'accertamento della situazione di violenza sia in via preventiva, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, sia dopo il rilascio del permesso stesso.

Alle considerazioni svolte dal presidente Sisto aggiunge che alla base del nuovo articolo 18-*bis*, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge in oggetto, vi è l'intento di ampliare la fattispecie del permesso di soggiorno rispetto alle previsioni recate dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, includendovi specificamente l'aspetto della tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.

Giulia SARTI (M5S), esprimendo perplessità in ordine al contenuto dell'articolo 4, che a suo avviso è suscettibile di miglioramento, evidenzia come a suo avviso il vero problema è costituito dalla normativa vigente in materia di immigrazione recata dalla cosiddetta legge Bossi-Fini, che dovrebbe essere completamente revisionata.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, annuncia la presentazione di nuovi emendamenti da parte dei relatori, riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che saranno trasmessi a tutti i componenti delle Commissioni I e II, fissando il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 19,30 della giornata odierna.

Pone, quindi, in votazione l'emendamento Molteni 4.10.

Le Commissioni respingono l'emendamento Molteni 4.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO 1

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo)****EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) all'articolo 282-quater dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: « Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero ed al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. ».*

**2. 600.** Il Relatore per la II Commissione.

*Al comma 1, lettera b), al numero 1), sostituire le parole da: e 282-ter sino a: comunicati con le seguenti: , 282-ter, 283, 284, 285, 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria,.*

**2. 32. (nuova formulazione)** Il relatore per la II Commissione.

*Al comma 1, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: 282-bis alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità,*

*presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede ».*

*Conseguentemente alla medesima lettera b), al numero 3), sostituire le parole: da 282-bis » alla fine del numero, con le seguenti: 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.*

**2. 33. (nuova formulazione)** Il Relatore per la II Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis) all'articolo 351, comma 1-ter, dopo le parole: « previsti dagli articoli » inserire la seguente: « 572 » e dopo le parole: « 609-undecies » inserire le seguenti: « 612-bis ».*

**2. 22.** Morani, Verini, Pollastrini, Moretti, Amoddio, Magorno, Cimbro, Covello, Fabbri, Gasparini.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 384-bis, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

**2. 44.** (nuova formulazione) Marzano, Locatelli, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Bruno Bossio, Covello.

Al comma 1, lettera d), capoverso « Art. 384-bis », comma 1, dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero inserire le seguenti: scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

**2. 35.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: l'integrità fisica aggiungere le seguenti: o psichica.

**2. 70.** (nuova formulazione) Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera d), inserire alla fine il seguente periodo: Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

**2. 200.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: agli articoli con le seguenti: degli articoli.

**2. 63.** Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 406, comma 2-ter, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, 612-bis ».

**2. 602.** I Relatori.

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: per i delitti commessi con violenza alla persona.

**2. 34.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: « e al difensore », sono aggiunte le seguenti: « nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa »;

**2. 603.** Il Relatore per la II Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) all'articolo 449, quinto comma, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: « Quando una persona è stata allontanata d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria può provvedere su disposizione del pubblico ministero alla sua citazione per il giudizio direttissimo e la contestuale convalida entro le successive quarantotto ore, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. In tal caso la polizia giudiziaria provvede comunque, entro il medesimo termine, alla citazione per l'udienza di convalida indicata dal pubblico ministero ».

**2. 83.** (nuova formulazione) Il Relatore per la II Commissione.

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*i-bis)* all'articolo 350, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: « e nei casi di cui all'articolo 384-bis ».

**2. 36.** Il Relatore per la II Commissione.

#### ART. 3.

*Al comma 1 dopo le parole:* sia segnalato *inserirle le seguenti:* , in forma non anonima,.

**3. 500.** I Relatori.

*Al comma 1, sostituire le parole:* al reato di cui all'articolo 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, *con le seguenti:* ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale,.

**3. 17.** *(nuova formulazione)* Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* tutti gli atti, non episodici, *con le seguenti:* uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* tutti gli atti, non episodici, *con le seguenti:* uno o più atti, gravi ovvero non episodici,.

**3. 502.** I Relatori.

*Al comma 4 sopprimere la parola:* eventuale.

**3. 12.** Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , salvo che la segnalazione

risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

**3. 501.** I Relatori.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1.

**3. 700.** I Relatori.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

\* **3. 34.** *(nuova formulazione)* Giuliani, Petitti, Giuditta Pini, Bonaccorsi, Gribaudo, Verini, Tartaglione, Scalfarotto, Bruno Bossio.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

\* **3. 16.** *(nuova formulazione)* Marzano, Villecco Calipari, Labriola, Furnari, Bueno, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Cimbro, Malpezzi, Ghizzoni, Zampa, Ermini, Bonafè, Bruno Bossio, Covello.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio,

come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

\* **3. 19.** *(nuova formulazione)* Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

ALLEGATO 2

**DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (C. 1540 Governo).**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

**ART. 4.**

*Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità con le seguenti: con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima.*

**4. 400.** I Relatori.

*Al comma 1, capoverso ART. 18-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell'autorità giudiziaria competente.*

**4. 401.** I Relatori.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) . . . . . | 30 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) . . . . .  | 34 |

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) . . . . . | 33 |
|---|----|

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si articola in 3 capi. Il capo I contiene disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano ed in seguito all'esame da parte del Senato, risulta di 16 articoli.

In particolare l'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania. L'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano mentre L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, reca modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura. Gli articoli da 3-*bis* e 3-*quinqies*, introdotti dal Senato, recano disposizioni rispettivamente in merito al il Forum mondiale Unesco sulla cultura e sulle industrie culturali che si svolgerà a Firenze nel 2014, alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale, alle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia e al conseguimento della qualifica di restauratore.

L'articolo 4 reca previsioni normative varie, relative alla recitazione di opere

letterarie in alcuni luoghi della cultura, all'accesso aperto ai risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici, all'unificazione di banche dati, al prezzo dei libri, alle risorse per istituzioni culturali.

Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dal Senato, riguardano rispettivamente il decoro dei complessi monumentali ed altri immobili e il riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale.

L'articolo 5 dispone autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per l'avanzamento di lavori già avviati in alcuni luoghi della cultura, nonché per la tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze.

Gli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, introdotti dal Senato, dispongono rispettivamente un contributo al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna, un'autorizzazione di spesa per di garantire il funzionamento del Museo tattile statale « Omero » e interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio Unesco in provincia di Ragusa.

L'articolo 6 reca disposizioni per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. Dispone, inoltre, un'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, per il sostegno delle attività della Fondazione MAXXI.

Il capo II reca disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo e si compone di 5 articoli.

In particolare l'articolo 7 prevede un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, nonché disposizioni finalizzate ad eliminare alcune autorizzazioni per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata.

L'articolo 8 rende permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finan-

ziaria 2008 e li estende – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

L'articolo 9 riguarda i contributi agli spettacoli dal vivo, mentre l'articolo 10 dispone in merito alla prosecuzione del funzionamento di enti vigilati o sovvenzionati dal MIBACT.

L'articolo 11 reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il capo III contiene disposizioni urgenti per assicurare risorse al sistema dei beni e delle attività culturali, nonché le norme relative alla copertura finanziaria, al rifinanziamento del Fondo di politica economica ed all'entrata in vigore ed è composto di 5 articoli.

In particolare l'articolo 12 concerne agevolazioni per le donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali.

L'articolo 13 reca disposizioni sugli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso altri Ministeri.

L'articolo 14 aumenta, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli olii lubrificanti, le aliquote di accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcole etilico, nonché il prelievo fiscale sui « prodotti da fumo, mentre l'articolo 15 reca il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 16, infine, concerne l'entrata in vigore.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) con una condizione e due osservazioni.

La condizione riguarda il dispositivo dell'articolo 11 che detta nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ad

essa spettante. Rileva come l'articolo 117 della Costituzione ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005); appare quindi necessario prevedere, come avvenuto nei precedenti provvedimenti in materia, il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche.

La prima delle due osservazioni riguarda l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, che integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva. Osserva come l'artigianato rientra tra le materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 2005). Evidenzia altresì come oggetto dell'intervento normativo in esame sono le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva che possono essere ricondotte alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) – sia alla valorizzazione dei beni culturali – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Rileva, quindi, come ci si trovi di fronte ad una «concorrenza di competenze». Alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale che richiede il ricorso al principio della leale collaborazione, appare pertanto opportuno che la Commissione competente individui adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella promozione delle attività di artigianato tradizionale.

La seconda osservazione che propone riguarda le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 15, comma 2,

lettere e) ed e-bis), tese a rideterminare le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici, sulle quali interviene anche l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (C. 1574). Questo intreccio tra decreti-legge in corso di conversione determina – come rilevato numerose volte dal Comitato per la legislazione – una potenziale sovrapposizione di fonti normative, un'architettura scaglionata di entrata in vigore di disposizioni legislative che non appare conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge oltre a generare potenzialmente incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile. Si propone quindi alla Commissione di merito l'opportunità di coordinare le norme dei due decreti-legge.

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede di trasformare anche le due osservazioni in condizioni.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che mentre la condizione riguarda una norma sulla quale esistono indicazioni precise a cui attenersi, lo stesso non si può dire riguardo alla questione dell'artigianato, dove il testo legislativo dovrà scegliere quali indicazioni proporre.

Riguardo all'ultima osservazione, rileva come non possa essere messo un vincolo formale

Si tratta di una questione di opportunità in merito a una modalità curiosa di architettura legislativa, come, appunto, lo scaglionamento di norme

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 9.55.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.25**

ALLEGATO

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (C. 1628 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1628 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2013: « Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo »,

rilevato che:

la disciplina recata dal decreto-legge in esame è prevalentemente riconducibile alla materia dei beni culturali, riguardando sia la tutela che la valorizzazione degli stessi, oltre che l'organizzazione di attività culturali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione annovera la tutela dei beni culturali tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione stessa); l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali tra le materie di legislazione concorrente; l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

considerato che:

l'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004) al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva;

l'artigianato rientra tra le materie di competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2005);

oggetto dell'intervento normativo dell'articolo in esame sono tuttavia le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva: si può, quindi, ritenere che le disposizioni citate siano riconducibili altresì sia alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) – sia alla valorizzazione dei beni culturali – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.) – e che ci si trovi dunque di fronte ad una « concorrenza di competenze », che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, richiede il ricorso al principio della leale collaborazione;

appare pertanto opportuno individuare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella promozione delle attività di artigianato tradizionale;

considerato altresì che:

l'articolo 11, commi 20, 20-*bis* e 21, detta nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) ad essa spettante;

l'articolo 117 della Costituzione ha affidato alla competenza concorrente la promozione e l'organizzazione di attività culturali, fra le quali la Corte costituzionale ha ricompreso lo spettacolo (sentenze n. 255 e 256 del 2004 e 285 del 2005);

alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

considerato, infine, che:

l'articolo 14, comma 2, e l'articolo 15, comma 2, lettera *e*) ed *e-bis*), intervengono a rideterminare le aliquote di accisa di alcuni prodotti alcolici, sulle quali aliquote interviene anche l'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura (C. 1574);

appare opportuno un coordinamento tra le citate disposizioni dei due provvedimenti richiamati,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 11, commi 20, 20-*bis* e 21, appare necessario prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini della definizione di nuovi criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 2-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella attività di promozione delle attività di artigianato tradizionale;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tra loro le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, comma 2, lettera *e*) ed *e-bis*), del provvedimento in esame e le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 104 del 2013 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera in prima lettura), le quali intervengono a rideterminare le aliquote di accisa degli stessi prodotti alcolici.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 36

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.*

#### La seduta comincia alle 9.25.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, composto da 4 Capi e 16 articoli, contenga un quadro articolato di disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 6, comma 3-*bis*.

L'articolo 6 prevede, tra l'altro, la possibilità di destinare beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferi-

mento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, a studi di giovani artisti italiani e stranieri.

Il comma 3-*bis*, in particolare, prevede che tra i suddetti beni immobili possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Segnala, inoltre, l'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, che reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

In particolare, per quanto di competenza di questa Commissione, si prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

Ulteriori disposizioni riguardano la governance delle fondazioni, il coordinamento dei programmi e delle attività delle stesse, il relativo personale, nonché i criteri per l'attribuzione a ciascuna fondazione della quota del FUS (Fondo unico per lo spettacolo).

Per alcuni di tali aspetti, si disciplina con decreto-legge quanto, in base all'articolo 1 del decreto-legge 64/2010 (L. 100/2010) – anch'esso intervenuto per far fronte alla profonda crisi del settore, razionalizzare le spese degli enti e implementare la produttività, nonché i livelli di qualità delle produzioni offerte – avrebbe dovuto costituire oggetto di regolamenti di delegificazione, che dovevano intervenire entro il 31 dicembre 2012.

Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che si è cercato di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese. Inoltre – fatto riferimento all'originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche del 1996 e ai crescenti costi di produzione (in primis, quelli del personale), e rilevato che il FUS non ha garantito un adeguato sostegno finanziario – sottolinea le profonde crisi strutturali, evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte tre fondazioni, ed evidenziava che l'attuale crisi di indebitamento, in cui versa la maggior parte delle fondazioni, è commisurabile, alla data del 31 dicembre 2012, in 377,4 milioni di euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla specifica disciplina prevista dall'articolo 11, segnala, in particolare, il comma 1, secondo il quale possono accedere a questa procedura le fondazioni lirico-sinfoniche che: si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996; sono state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione; non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Il piano di risanamento (del quale sono indicati i contenuti inderogabili) deve essere presentato al commissario straordinario entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base al comma 2, il piano di risanamento è approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

I commi da 3 a 5 riguardano il commissario straordinario e le sue funzioni. Il comma 3, in particolare, prevede che con decreto MIBACT-MEF, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è nominato un commissario straordinario del Governo dotato di una comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale.

Il comma 14 prevede che le fondazioni che si trovano nelle condizioni descritte al comma 1, per le quali non è stato presentato o non è stato approvato entro i termini previsti un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Il medesimo effetto è determinato dal mancato verificarsi delle condizioni previste per l'accesso alle anticipazioni finanziarie.

Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, i commi 15 e 16 dettano una disciplina per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo una serie di criteri organizzativi specificamente indicati. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2014, determina l'applicazione dell'articolo 21 del d.lgs. 367/1996 (la fondazione viene quindi posta in amministrazione straordinaria). Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 9.35.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| Decreto-legge 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 39 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 43 |

##### INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-00422 Pastorino: Sull'adesione della Turchia all'Unione europea .....                                  | 41 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 44 |
| 5-00671 Scotto: Su una missione umanitaria svolta da una <i>Onlus</i> italiana in Medio Oriente ...      | 41 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 45 |
| 5-01000 Tacconi: Sul fenomeno dei nuovi flussi migratori e sull'esigenza di istituirne un'anagrafe ..... | 41 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 47 |

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2013 — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

#### La seduta comincia alle 9.30.

**Decreto-legge 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente e relatore*, rileva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2013, composto originariamente da 16 articoli a cui in prima lettura ne sono stati aggiunti dieci. Osserva che il provvedimento interviene complessivamente nell'ambito dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo con un insieme di misure che sono riconducibili essenzialmente a tre grandi aree relative ai grandi progetti, al cinema e allo spettacolo e agli interventi e stanziamenti vari per il rilancio di diversi enti e istituzioni culturali.

Segnala che è di rilievo lo sforzo nel rispondere alle richieste, anche a livello internazionale, di una maggiore tutela e di un rilancio del sito archeologico di Pompei. Fa presente che, per quanto concerne la sfera delle competenze della Commissione, rilevano alcune modifiche apportate

dall'altro ramo del Parlamento, volte a rafforzare il contributo dell'Italia all'UNESCO. In particolare, sottolinea che l'articolo 2-*bis* detta una disposizione finalizzata alla promozione delle attività di artigianato tradizionale e di altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva in base alle Convenzioni UNESCO; l'articolo 3-*bis* autorizza la spesa di 400.000 euro per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali che si terrà a Firenze nel 2014, onere coperto a valere su risorse derivanti da estrazioni dei giochi del lotto; l'articolo 3-*ter* modificando l'articolo 4 della legge n. 77 del 2006 in materia di sostegno per i siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale, estende tra l'altro la possibilità di sostegno anche ai casi di realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità in zone non contigue ai siti stessi; l'articolo 5-*quater* autorizza la spesa di 100.000 euro annui per il triennio 2013-2015 per far fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio UNESCO in provincia di Ragusa, con copertura dell'onere definita dall'articolo 15. Fa, infine, notare che viene altresì prevista, al comma 9 dell'articolo 8, la costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento al programma UE « Europa creativa » di cui alla proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea nel novembre 2011 nell'ambito delle azioni previste nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, e attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, che intende valorizzare le esperienze dell'Unione europea a sostegno dei settori della cultura e degli audiovisivi, con una dotazione finanziaria di 1,28 miliardi di euro per l'intero periodo.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il viceministro Lapo PISTELLI fa presente che il provvedimento in esame costituisce, come peraltro dichiarato anche dal Presidente Letta fin dall'inizio del suo

incarico, un importante strumento per valorizzare le attività culturali ed il turismo in un'ottica di sviluppo economico del nostro Paese. Dichiara che il Governo nel suo complesso sostiene pienamente il decreto-legge che concretizza un'importante iniziativa del ministro Bray e del Presidente Letta in tema di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio turistico e culturale, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore.

Michele NICOLETTI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dall'Onorevole Manciuoli, evidenzia la convinzione del Partito Democratico circa la necessità assoluta di rilanciare e valorizzare il patrimonio culturale dello Stato. Invita la Commissione ad avviare nei prossimi mesi, anche avvalendosi del lavoro svolto nelle legislature precedenti, iniziative finalizzate a mettere a punto una nuova politica sulla presenza scientifica e culturale italiana all'estero.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel preannunciare che il suo gruppo si asterrà nella votazione relativa alla proposta di parere favorevole, evidenzia che il decreto-legge in esame, pur presentando elementi positivi, contiene, altresì, disposizioni che introducono profili di criticità. Al riguardo ricorda l'articolo 2-*bis* in materia di modifiche al codice di beni culturali e del paesaggio che, pur condivisibile in linea di principio, non chiarisce quali siano le attività di artigianato tradizionale e quelle commerciali tradizionali da salvaguardare. Aggiunge, con riferimento all'articolo 3-*bis* recante disposizioni per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum sulla cultura e sulle industrie culturali, che, poiché tale evento avrà luogo a Monza, non si giustifica l'attribuzione di fondi per 400 mila euro alla città di Firenze. Sottolinea, infine, che l'articolo 3-*ter* che disciplina la valorizzazione dei siti UNESCO non è connotato dai profili di necessità e urgenza che giustificano l'adozione di un intervento normativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**5-00422 Pastorino: Sull'adesione della Turchia all'Unione europea.**

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, facendo, altresì, presente che il problema di favorire l'adesione della Turchia all'Unione europea deve essere affrontato attraverso un'azione di politica estera più efficace da parte delle stesse istituzioni europee.

**5-00671 Scotto: Su una missione umanitaria svolta da una Onlus italiana in Medio Oriente.**

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) sottolineando il suo impegno personale sulla vicenda dell'iniziativa umanitaria svolta in Medio Oriente dalla Onlus « Creativi nella notte » e ricordando che ha incontrato di recente i rappresentanti di tale organizzazione i quali hanno espresso soddisfazione per l'assistenza ricevuta da parte del corpo diplomatico italiano nonché per la soluzione positiva della vicenda.

Arturo SCOTTO (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo ed evidenzia che il Ministero degli affari esteri ed i rappresentanti del corpo diplomatico in servizio in Egitto hanno dimostrato competenza ed attenzione. Esprime gratitudine all'Ambasciata italiana al Cairo ed al Consolato di Alessandria per aver risolto una spiacevole vicenda che ha colpito una *Onlus* che da anni è impegnata in missioni delicate. Auspica, come peraltro ha già sottolineato nel corso dell'audizione svolta in Commissione dal viceministro Dassù sulla rete diplomatica e consolare, che si valuti attentamente la paventata possibilità che, per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si proceda alla chiusura del Consolato di Alessandria. Ritiene, infine, necessaria una riflessione sugli strumenti attualmente a disposizione delle organizzazioni non governative per intervenire nelle aree di crisi.

**5-01000 Tacconi: Sul fenomeno dei nuovi flussi migratori e sull'esigenza di istituirne un'anagrafe.**

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), ringraziando il deputato Tacconi per avergli dato la possibilità di intervenire sull'argomento. Nel sottolineare che il profilo degli emigranti italiani all'estero sta rapidamente mutando in considerazione dell'elevato livello culturale dei giovani costretti ad abbandonare il nostro Paese, segnala che il Ministero sta sviluppando un'azione di ascolto, anche informale, delle necessità delle nuove generazioni di emigranti utilizzando, ad esempio, lo strumento dei *social media*. Fa presente, infine, che l'ordinamento internazionale vigente impone dei limiti di tutela della *privacy* nell'utilizzo di nuovi canali informativi e delle nuove tecnologie.

Alessio TACCONI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo e fa presente di essere ben consapevole della difficoltà di rapportarsi

alla nuova generazione di emigranti italiani. Evidenzia, tuttavia, l'urgenza di trovare nuove modalità che permettano a tali emigranti, pur nel rispetto delle limitazioni poste dalla normativa internazionale in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di fare comunità. Auspica che, parallelamente alla chiusura di alcune sedi consolari all'estero, sia potenziata

l'azione finalizzata a fornire, anche attraverso le nuove tecnologie, la dovuta vicinanza quotidiana ai nostri connazionali.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.**

ALLEGATO 1

**Decreto-legge 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. (C. 1628 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo » (C. 1628 Governo, approvato dal Senato);

valutate positivamente le misure di promozione delle relazioni tra l'Italia e l'UNESCO;

apprezzato il fatto che lo svolgimento del *Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali* a Firenze nel 2014 contribuisca a valorizzare la vocazione di quella città;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-00422 Pastorino: Sull'adesione della Turchia all'Unione europea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei iniziare sottolineando, come ricordato dall'Onorevole Interrogante, ciò che disse il Ministro Bonino, nella sua informativa all'Aula della Camera dei Deputati, il 12 giugno scorso, e nel successivo aggiornamento al Senato, il 27 dello stesso mese. Dopo aver riferito approfonditamente sugli eventi seguiti alle manifestazioni popolari in diverse città turche, la Ministro ribadì l'importanza di mantenere viva la prospettiva europea per Ankara, come potente leva di impulso per favorire le riforme democratiche all'interno di quel Paese. L'Italia, da sempre, sostiene il processo d'integrazione europea della Turchia e continuerà a farlo, incoraggiando le iniziative, anche di altri Stati Membri, suscettibili di favorire l'avanzamento della prospettiva europea di Ankara.

Ad oggi, le tappe relative al processo europeo della Turchia prevedono l'apertura del Capitolo 22 sulle Politiche Regionali, già autorizzata in linea di principio dal Consiglio Affari Generali del giugno scorso, ma comunque subordinata ad un ulteriore passaggio nello stesso Consiglio dopo la presentazione dell'autunnale *Progress Report* della Commissione, attesa per il prossimo 16 ottobre. Anche la Conferenza Intergovernativa per l'apertura del capitolo in questione, fissata originariamente per lo scorso 26 giugno, verrà riprogrammata dopo il prossimo passaggio in Consiglio, previsto tra ottobre e dicembre 2013. Lo stesso primo ministro Erdogan ha espresso apprezzamento per la soluzione di compromesso adottata dal Consiglio Affari Generali di giugno.

La formula di compromesso raggiunta a giugno ha consentito di mantenere aperto il dialogo UE-Turchia, scongiurando gli effetti negativi di un possibile

blocco del negoziato di adesione, paventato da alcuni Stati Membri, come reazione emotiva alla modalità di azione delle Autorità turche ed all'atteggiamento di eccessiva durezza dimostrato dal Primo Ministro Erdogan. Anche per questo motivo l'Italia, insieme ad altri Stati membri *like minded* (quali Regno Unito, Svezia, Spagna, Ungheria, Finlandia, Polonia, Portogallo i Paesi, ovvero i Paesi del cosiddetto *Turkey Focus Group*) si è mossa per ribadire in tutti gli ambiti possibili che l'UE non può cedere alla reazione istintiva di irrigidirsi di fronte alle scelte, pur condannabili, del Governo di Ankara.

Come sottolineato dal Ministro Bonino nel citato intervento parlamentare, non è il momento di chiudere la prospettiva europea della Turchia, ma semmai di rilanciarla dato che il processo di adesione all'UE ha sempre dimostrato di essere un potente meccanismo di impulso alle riforme democratiche dei Paesi candidati e al rafforzamento delle loro istituzioni, pienamente rispettose dei diritti civili.

Nel frattempo, si va inoltre formando una crescente disponibilità, tra gli Stati Membri, verso l'ipotesi di ingaggiare Ankara anche sulle tematiche inerenti al capitolo 23 sul sistema giudiziario e i diritti fondamentali, finora bloccato dal veto di Cipro. A questo fine la Commissione Europea ha espresso l'intenzione di convocare una riunione del relativo gruppo di lavoro congiunto, allargato alla società civile, invitando il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Si tratta di una prospettiva favorevole al proseguimento del cammino europeo di Ankara che l'Italia, come ho appena illustrato, sostiene con convinzione.

## ALLEGATO 3

**5-00671 Scotti: Su una missione umanitaria svolta da una Onlus italiana in Medio Oriente.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto ringraziare l'Onorevole Interrogante per avermi dato la possibilità di esporre e chiarire quanto fatto dalla Farnesina in merito alla missione umanitaria della Onlus « Creativi della notte » per il trasporto di materiale umanitario nei Territori Palestinesi attraverso il valico di Rafah.

1) Dopo aver appreso della missione, l'Unità di Crisi ha inviato, lo scorso 10 giugno, una lettera al Presidente della suddetta associazione facendo stato delle precarie condizioni di sicurezza della zona. In particolare nella missiva si consigliava, in quel momento, qualsiasi viaggio lì diretto. La situazione di grave rischio che permaneva nell'area non avrebbe infatti consentito di assicurare assistenza consolare in caso di emergenza e necessità.

A tutela dell'incolumità dei nostri connazionali, si invitava pertanto il Presidente a riconsiderare la decisione di entrare nella Striscia di Gaza dal Valico di Rafah. A fronte della determinazione della Onlus a proseguire la missione, l'Unità di Crisi ha richiesto all'associazione di fornire alla nostra Ambasciata alcune informazioni (numeri di telefono, luogo e durata della permanenza, numeri di contatto delle Organizzazioni che eventualmente avrebbero assistito l'Onlus nella Striscia di Gaza) per poter assicurare un monitoraggio e una possibile assistenza alla missione.

2) È noto come le condizioni di sicurezza nella maggior parte del territorio egiziano (grandi città e regione del Sinai) si siano progressivamente deteriorate, soprattutto dai primi giorni di luglio in poi,

a seguito della destituzione del Presidente Morsi. In questo quadro, sia l'Ambasciata al Cairo che il Consolato Generale in Alessandria sono rimasti in contatto giornaliero con i cinque membri della ONG, già giunti in Egitto, fornendo ogni possibile sostegno per il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie per il rilascio dei sei *container* umanitari e dell'autoambulanza.

3) A seguito dei ritardi nel rilascio dei necessari permessi per lo sdoganamento del materiale da parte delle Autorità egiziane e a fronte della decisione della ONG di restare in Egitto e proseguire la missione, il Consolato Generale di Alessandria, sempre sotto il coordinamento dall'Ambasciata al Cairo, ha compiuto numerosi passi presso le competenti autorità egiziane, sia al Cairo che ad Alessandria, per ottenere il permesso da parte delle Dogane del Porto di Alessandria necessario allo sdoganamento del materiale. Anche dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte delle Autorità egiziane, è stato necessario un nuovo intervento delle nostre Sedi in Egitto.

4) Una volta giunta a El Arish nella serata del 22 luglio scorso, la delegazione di *Music for Peace*, tentando di entrare a Gaza con il suo convoglio umanitario, incontrò ulteriori difficoltà legate al contenuto dei *container* (in particolare un generatore di energia elettrica ed alcune macchine fotocopiatrici). La nostra Ambasciata chiese un incontro urgente con il Direttore del Dipartimento Palestina del Ministero degli Affari Esteri egiziano. Ad una prima reazione rigida delle Autorità

egiziane, che avevano indotto la delegazione dell'ONG a rinunciare alla consegna a Gaza dei beni umanitari e ad intraprendere un pericoloso viaggio di ritorno per Alessandria con tutto il convoglio, seguì una comunicazione alla nostra Ambasciata con la quale fu invece assicurato il passaggio del carico.

5) Come sappiamo, il convoglio è riuscito a passare la frontiera lo scorso 27 luglio scorso. Ma l'azione dell'Ambasciata non si è conclusa lì. Essa è rimasta infatti in stretto contatto con le competenti Autorità egiziane, per gestire eventuali nuovi

ostacoli, e con i rappresentanti di *Music for Peace*, per verificare che il loro passaggio a Gaza avvenisse nei termini previsti.

6) A conclusione, la Farnesina e le nostre autorità diplomatico-consolari hanno seguito, ora dopo ora, il passaggio del convoglio umanitario da Alessandria a Rafah. I numerosi passi effettuati presso i locali Ministeri della Difesa e degli Esteri hanno avuto l'effetto di rimuovere tutti gli ostacoli incontrati dall'ONG nel corso del tragitto, contribuendo dunque al buon esito della missione.

## ALLEGATO 4

**5-01000 Tacconi: Sul fenomeno dei nuovi flussi migratori e sull'esigenza di istituire un'anagrafe.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole Interrogante per il quesito posto. Vorrei innanzitutto chiarire che il monitoraggio da parte delle Sedi diplomatico-consolari dei flussi migratori italiani – anche di quelli giovanili – già avviene nella misura in cui i cittadini Italiani che si trasferiscono all'estero richiedono l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero.

Premesso che la legge n. 470 del 1988 stabilisce il dovere di iscriversi all'AIRE per tutti i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza all'estero per periodi superiori a dodici mesi e che competenti alla tenuta di tale anagrafe sono il Ministero dell'Interno ed i Comuni Italiani, l'iscrizione all'AIRE costituisce il prerequisito necessario per fruire di alcuni servizi consolari e per potere esercitare il diritto di voto all'estero. La Rete diplomatico-consolare, in ogni caso, presta assistenza a tutti i cittadini che si rivolgono ai propri Uffici, anche per via telematica, a prescindere dalla loro iscrizione alla suddetta Anagrafe.

Vengo ora alla proposta, formulata dall'Onorevole Interrogante, di richiedere agli Stati di emigrazione dei connazionali informazioni su titolo di studio degli stessi e tipo di lavoro di cui sono alla ricerca. Ritengo che a questa proposta si frapporterebbero evidenti limitazioni poste dalla normativa internazionale (ovvero quelle degli altri Paesi) in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. Inoltre, le

convenzioni internazionali in materia di scambio di informazioni fra Stati sullo stato civile e, in particolare, della Convenzione di Istanbul del 1958, non contemplano tale fattispecie.

Considerando che i fenomeni emigratori che interessano il nostro Paese negli ultimi tempi presentano caratteristiche in parte differenti da quelle dell'emigrazione tradizionale, credo possa essere utile affinare i dati in nostro possesso, individuando anche fonti alternative a quelle già disponibili. Le Sedi diplomatico-consolari, infatti, stanno incrementando l'uso di tutti i canali informativi a loro disposizione, facendo sempre maggiore affidamento sulle nuove tecnologie dell'informazione (come, ad esempio, i *social media*).

Tali fonti si rivelano dunque di particolare utilità per le nostre Sedi all'estero per acquisire maggiori informazioni sui fenomeni migratori e sulla nuova mobilità internazionale.

Vorrei concludere ricordando come anche la Ministro Bonino abbia avuto modo di soffermarsi sul fenomeno dei flussi migratori giovanili dall'Italia. Nel suo discorso programmatico dello scorso maggio, infatti, ha posto l'attenzione sulla nuova generazione di ragazzi che emigra all'estero, sottolineando come essi possano costituire un volano per offrire una nuova percezione dell'odierna realtà degli italiani nel mondo.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti della campagna « Sbilanciamoci! » e della Rete Italiana Disarmo  
(Svolgimento e conclusione) ..... 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 48

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.**

**Audizione di rappresentanti della campagna « Sbilanciamoci! » e della Rete Italiana Disarmo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Francesco VIGNARCA, *coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo*, e Leopoldo NASCIA, *esperto della campagna « Sbilanciamoci! »*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e svolgere proprie considerazioni i deputati Emanuela CORDA (M5S), Donatella DURANTI (SEL), Vincenzo D'ARIENZO (PD), Domenico ROSSI (SCpI), Massimo ARTINI (M5S), Michele PIRAS (SEL) e Luca FRUSONE (M5S).

Interviene, quindi, per una precisazione il deputato Domenico ROSSI (SCpI)

Leopoldo NASCIA, *esperto della campagna « Sbilanciamoci! »*, Francesco VIGNARCA, *coordinatore della Rete Italiana per il Disarmo*, e Maurizio SIMONCELLI, *vicepresidente dell'Istituto di Ricerche internazionali Archivio Disarmo per Rete Italiana per il Disarmo*, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .... | 49 |
| ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....   | 62 |

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante

norme urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Fa presente che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 12, in materia di valorizzazione delle zone di Pompei, di Caserta e di Napoli, osserva che la relazione tecnica si limita ad indicare i criteri adottati per la valutazione degli oneri recati dai commi da 1 a 7 (progetto « Grande Pompei ») con riferimento alle sole spese di personale. Rileva come in tal modo si dia conto di una spesa pari a circa 545.000 euro, ma non sono indicati i criteri in base ai quali sia stato possibile quantificare un ulteriore onere di 255.000 euro. A suo avviso, risulterebbe, pertanto, necessario che fossero fornite indicazioni circa tale componente dell'onere, precisando altresì se esso riguardi le spese di primo impianto (acquisto di arredi e attrezzature) e quelle per la gestione degli uffici e delle strutture (canoni, affitti e servizi) a cui saranno destinate le unità di personale demandate alla realizzazione

del progetto « Grande Pompei ». Segnala che tale indicazione risulta necessaria considerato che il progetto vede coinvolte anche amministrazioni diverse da quelle centrali a cui potrebbe essere destinata parte delle somme stanziare (si considerino, ad esempio, le spese sostenute dal Comitato di gestione a cui partecipano anche rappresentanti di enti territoriali). Osserva che risultano, inoltre, necessari chiarimenti circa le norme che disciplinano le figure del direttore generale e vicedirettore generale di progetto. In particolare, rileva che esse: prevedono espressamente che il solo incarico di « direttore generale di progetto » non determina un incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tale disposizione non sembrerebbe coordinata con la modifica che ha introdotto anche la figura del vicedirettore generale. Anche quest'ultima, infatti, dovrebbe non implicare un incremento della dotazione organica: in caso contrario, infatti, l'onere da coprire risulterebbe superiore a 100.000 euro; da un lato, prevedono espressamente che i due direttori generali appartengano ai ruoli delle amministrazioni dello Stato e che l'indennità da corrispondere ai medesimi sia definita nel rispetto della normativa vigente – la quale stabilisce che le indennità per incarico aggiuntivo non possano eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito –, dall'altro fissano un limite per tali compensi aggiuntivi pari a 100.000 euro, importo che sembra non coerente considerato che i soggetti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali che percepiscono un trattamento economico almeno pari a 400.000 euro sono poche unità. Considera, inoltre, opportuni elementi di valutazione circa l'utilizzo dell'istituto del comando per la copertura delle dotazioni organiche di nuove strutture amministrative. Ai fini di un corretto utilizzo dell'istituto che eviti conseguenze di carattere finanziario, ritiene che andrebbero comunque verificate le implicazioni per le amministrazioni di provenienza, valutando se la misura com-

porti la necessità di un ridimensionamento delle funzioni amministrative svolte ovvero faccia emergere, invece, un utilizzo di personale di fatto eccedentario, con la conseguente necessità – in tale ipotesi – di rideterminare in diminuzione le piante organiche. Per quanto concerne i commi 11 e 12, che prevedono l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli, rileva che l'onere quantificato è riferito alla sola posizione dirigenziale di livello non generale da porre a capo della struttura e che non sono invece considerati gli oneri di impianto e di funzionamento. In proposito, segnala come andrebbero esplicitate le ragioni di tale impostazione. In merito al comma 13 del medesimo articolo 1, recante promozione del percorso turistico delle residenze borboniche, osserva che la norma delinea un percorso per la realizzazione di interventi senza indicarne in dettaglio le modalità di attuazione ed i mezzi di finanziamento; ciò presumibilmente nel presupposto che tali elementi siano oggetto di successiva disciplina dato il carattere programmatico delle disposizioni. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito all'articolo 2, in materia di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, osserva che non appare probabile che l'espletamento della procedura concorsuale di selezione, ivi inclusi i tempi amministrativi per l'indizione della medesima e per il consolidamento delle graduatorie, possa concludersi entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Segnala, altresì, che la norma prevede espressamente che il periodo di formazione duri 12 mesi. Tanto premesso, rileva che parte degli oneri sembra destinata a manifestarsi anche nel corso del 2015, in relazione ai tempi di conclusione della procedura selettiva sopra richiamata. In proposito ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. A suo avviso, non sembrerebbe inoltre condivisibile l'affermazione della relazione tecnica che considera gli effetti sui tre saldi equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono conside-

rarsi servizi informatici. Rileva che la maggioranza delle spese, infatti, sono connesse alla liquidazione dell'indennità di tirocinio che è soggetta, quanto meno, a ritenuta IRPEF e che gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento dovrebbero quindi considerare tale posta di entrata. Osserva, infine, che le norme non indicano se vi siano somme destinate all'acquisto di strumenti o servizi da destinare alla realizzazione del programma (corsi di formazione, apparecchi per l'archiviazione dei dati digitalizzati, dotazioni *hardware* da destinare ai tirocinanti). Osserva come la presenza di tali tipologie di spese sembri peraltro desumersi dal passaggio della relazione tecnica che fa riferimento a «...tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici». Rileva come tali importi ridurrebbero le disponibilità esistenti per la liquidazione delle indennità, il cui onere, in base a quanto indicato nelle Linee guida richiamate dalla relazione tecnica, non può essere inferiore a 1.800.000 euro. A suo avviso, in proposito, appaiono opportuni chiarimenti. Ritiene opportuno acquisire chiarimenti sui profili finanziari dell'articolo 2-*bis*, in materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, che sembrerebbe configurare un obbligo a carico dei comuni. Rileva che la disposizione non specifica infatti a carico di quali soggetti gravino gli oneri per la remunerazione dei proprietari dei locali eventualmente individuati per lo svolgimento delle attività tradizionali di artigianato e commercio. Per quanto concerne l'articolo 3, recante apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura, in merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo, nella misura di 6,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, delle risorse iscritte, ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge n. 244 del 2007, nel fondo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1

allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si dà luogo alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2401 – Ministero dei beni e delle attività culturali) non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito, ricorda che il suddetto capitolo reca uno stanziamento pari a 28.600.707 euro nell'anno 2014 e a 28.193.869 euro nell'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio relativa al triennio 2013-2015. Fa presente che l'articolo 3-*bis*, in materia di Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, non specifica l'esercizio finanziario al quale imputare la somma autorizzata. Con riferimento all'articolo 4, recante sviluppo delle biblioteche e degli archivi, poiché la norma introduce nuove attività in capo ad alcune amministrazioni pubbliche, segnala come andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse già disponibili in base alla previgente normativa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo, ai sensi del comma 4-*quinquies*, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), nella misura di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, segnala che, alla luce del rifinanziamento previsto dall'articolo 15, comma 1, il Fondo appare presentare le occorrenti disponibilità. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 5, recante il progetto « Nuovi Uffici », Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa, né in merito all'articolo 5-*bis*, recante il contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma, considerato che l'onere è configurato come limite di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (3075 – Ministero dell'economia e delle finanze) nella misura di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,

segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo anche alla luce del rifinanziamento previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge in esame, nella misura di 1,8 milioni di euro per il 2013, 11 milioni di euro per il 2014, 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 4,5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 4,5 milioni di euro a decorrere dal 2018. Non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5-ter, recante il museo tattile statale « Omero », essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, né in merito all'articolo 5-quater, in materia di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa, considerato che l'onere è configurato come limite di spesa. Con riferimento all'articolo 6 e all'articolo 15, comma 2-bis, in materia di realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in ordine ai seguenti aspetti, fa presente come, in primo luogo andrebbe chiarito se possano essere sostenuti a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio gli oneri connessi all'espletamento delle procedure previste dal testo (individuazione e valutazione degli immobili da destinare alle finalità indicate; organizzazione delle gare e aggiudicazione dei contratti). A suo avviso, andrebbe inoltre chiarito se anche per l'amministrazione statale, al pari di quelle locali, la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo, con la conseguente rinuncia ai ricavi da valorizzazione conseguibili ai prezzi di mercato, si configuri come una mera facoltà, da attuarsi compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di abbattimento del debito scontati negli andamenti di finanza pubblica a valere sul processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, o come un obbligo. Osserva in proposito che, in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi di abbattimento del debito, le concessioni e locazioni eventualmente poste in essere in attuazione della presente norma non sa-

rebbero comunque revocabili, essendo previsto un limite minimo di durata della concessione o locazione di dieci anni. Segnala come andrebbero, infine, chiariti alcuni profili applicativi della clausola finanziaria prevista dall'articolo 15, comma 2-bis, in base alla quale viene disposto per l'articolo 6 un limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro comprensivo degli oneri per la manutenzione straordinaria degli immobili e delle eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato. In proposito andrebbe precisato: se nell'onere di 2 milioni si intenda inclusa anche la somma di 1 milione prevista dal comma 2 per la costituzione iniziale del Fondo del Ministero dell'economia e delle finanze (finalizzato all'erogazione di contributi a favore delle cooperative ed associazioni di artisti); se il soggetto pubblico titolare dell'immobile sia comunque tenuto, anche nel caso di raggiungimento del limite indicato dalla norma, a sostenere le spese di manutenzione straordinaria necessarie a mantenere l'agibilità dell'immobile locato o concesso; con quali modalità si determinino le minori entrate che concorrono al raggiungimento del tetto di spesa in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 5 e 5-bis, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo, nella misura complessiva di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011, relative alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In proposito, ricorda che le suddette risorse sono iscritte nel capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, che reca uno stanziamento pari a 38.943.034 euro nell'anno 2014 e a 39.327.488 euro nell'anno 2015, come risulta dai dati contenuti nella legge di bilancio relativa al triennio 2013-2015. Con riferimento all'articolo 7, commi da 1 a 8, in materia di promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, osserva che la relazione tecnica non for-

nisce la stima degli effetti finanziari recati dalla norma in esame ed afferma che gli stessi sono considerati nel limite di spesa di 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In proposito, evidenzia che la tipologia di beneficio introdotta – utilizzo automatico della compensazione del credito d'imposta – assicura il rispetto di un limite di spesa solo nell'ipotesi in cui la fruizione dell'agevolazione sia subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Rileva che la Nota di risposta del Governo chiarisce che con il decreto attuativo saranno previste le disposizioni necessarie ad assicurare il controllo della spesa. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla tipologia di controllo che si intende adottare e, in particolare, se si intenda introdurre una procedura basata su una preventiva autorizzazione ovvero su una modalità di verifica *ex post*, tenuto conto che tale ultima ipotesi non sembrerebbe coerente con l'introduzione di un tetto di spesa. Sul punto ritiene pertanto necessario l'avviso del Governo. A suo avviso, in merito al profilo temporale, andrebbe chiarito se la fruizione del credito d'imposta è ammessa nelle sole annualità nelle quali la spesa deve essere sostenuta (2014-2016). Ciò in considerazione del fatto che la compensazione di crediti d'imposta può essere effettuata anche in annualità successive a quelle in cui il diritto al beneficio sorge ed esaurisce i suoi effetti solo quando i contribuenti hanno utilizzato l'intero beneficio fiscale. In proposito osserva come andrebbe acquisito l'avviso del Governo, con particolare riferimento al profilo di cassa degli effetti finanziari recati dalla norma in esame. In merito all'articolo 8, commi da 1 a 8, recante disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico, pur considerando quanto affermato nella Nota del Governo, considera necessario che sia chiarito se il rispetto del limite di spesa fissato sarà assicurato mediante una procedura che preveda la preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio fiscale ovvero mediante verifiche

*ex post* relative all'effettivo utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame. Rileva che tale ultima ipotesi – tenuto conto del carattere automatico della fruizione del beneficio da parte del contribuente – non sembrerebbe assicurare il rispetto del limite finanziario fissato dalla norma, in quanto l'eventuale superamento del tetto massimo di spesa sarebbe verificato solo in un momento successivo. Sul punto appaiono quindi necessari ulteriori chiarimenti. A suo avviso, i predetti chiarimenti andrebbero forniti anche alla luce delle modifiche introdotte dal Senato, che estendono l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio. Segnala che, a fronte di tali modifiche è stato contestualmente elevato il relativo limite di spesa: si segnala quindi la necessità di individuare una procedura puntuale che consenta la verifica degli effetti finanziari, considerato che il comma 1 rinvia a norme che dispongono numerose tipologie di beneficio fiscale e tenuto conto, altresì, delle diverse categorie di soggetti destinatari. Fa presente come andrebbe infine acquisita una precisazione in merito al limite massimo di spesa per il 2014, che in base al comma 2 in esame ammonta complessivamente a 110 milioni di euro. Tenuto conto che l'onere cui si dà copertura ai sensi del successivo comma 6 è pari a 65 milioni, rileva che il predetto limite appare includere anche la quota di 45 milioni già stanziata in base al decreto-legge n. 69 del 2013. In tal senso, considera non condivisibile l'indicazione contenuta nella relazione tecnica, in base alla quale una quota degli oneri sarebbe coperta dall'incremento delle accise sui carburanti disposto ai sensi del decreto-legge n. 34 del 2011. In merito alla predetta ricostruzione, ritiene opportuno quindi acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne l'articolo 8, comma 9, recante tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria recata dalla disposizione in esame, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla possibilità che le attività del tavolo tecnico operativo di cui

viene prevista l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possano essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero. Considerato, inoltre, che la norma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione della composizione del suddetto organo, sempre al fine di verificare l'ipotesi di neutralità finanziaria, fa presente come andrebbe esclusa la corresponsione a qualunque titolo ai componenti del summenzionato tavolo tecnico operativo di emolumenti di natura non retributiva (gettoni di presenza, rimborsi spese etc.) connessi alla partecipazione ai suoi lavori. Non ha osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni recate all'articolo 9, commi 1-5, di cui al testo iniziale, recante contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema. Quanto alla norma di cui al comma 1-*bis*, introdotta al Senato, sarebbe opportuno che venisse specificata la quota eventuale di incentivi da destinare alle attività circensi e a quali risorse « già assegnate » la norma faccia specificamente riferimento. Per quanto concerne l'articolo 9, commi 6 e 7, recante esenzione imposta di bollo, prende atto che non sono ascritti effetti negativi per l'anno 2013, tenuto conto dell'esiguità del relativo importo. Sul piano della copertura finanziaria, rinvia alle considerazioni di seguito formulate in merito alla effettiva disponibilità, in termini di spesa corrente, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa indicata dalla norma anche alla luce delle riduzioni già operate da altri provvedimenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo al comma 7, rinvia alle richieste di chiarimento formulate con riferimento all'articolo 6, commi 5 e 5-*bis*, dal momento che la disposizione prevede la copertura di un onere di 216.000 euro a decorrere dal 2014 a valere sulle medesime risorse individuate dai predetti commi. Segnala che la relazione tecnica in merito all'articolo 10, recante esclusione dei teatri e degli enti operanti nei settori dei beni culturali da alcune misure di

contenimento della spesa, quantifica oneri unicamente con riferimento alla riduzione del vincolo di contenimento della spesa per consumi intermedi, mentre non quantifica oneri con riferimento alla disapplicazione del vincolo di contenimento delle spese di rappresentanza. Ricorda che anche per tali risparmi la normativa vigente prevede, a carico degli enti che non beneficino di trasferimenti erariali, l'obbligo di riversamento all'entrata del bilancio dello Stato, con effetti positivi la cui quantificazione era rinviata in sede di consuntivo. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se si siano registrati a tale titolo risparmi che verrebbero meno a seguito della norma in esame. Con riferimento all'articolo 11, commi da 1 a 12, in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili problematici. Con riferimento all'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto dell'utilizzo delle risorse del Fondo, segnala che la norma non chiarisce con quali modalità verrà assicurato che il predetto utilizzo da parte delle fondazioni riguardi unicamente il pagamento di debiti pregressi di parte corrente, ovvero di poste comunque non suscettibili di generare effetti sul predetto saldo, in quanto già computate al momento del relativo impegno. Segnala in proposito che, in caso di utilizzo delle risorse in questione per il pagamento di debiti di parte capitale, le stesse potranno incidere negativamente anche sul saldo di competenza economica. Con riferimento alla spesa per interessi (dovuta al minor tasso, attivo per lo Stato e passivo per le fondazioni, previsto a carico di queste ultime rispetto a quello precedentemente previsto a carico degli enti locali), osserva in primo luogo che non sembrerebbe corretto imputare il relativo onere ai soli fini del saldo netto da finanziare. Ricorda infatti che gli interessi attivi per lo Stato (e passivi per gli enti locali) che vengono meno erano iscritti ai fini di tutti i saldi di finanza pubblica, benché ciò non fosse evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti del decreto-legge n. 35 del 2013. Rileva che il

Governo ha infatti chiarito che i predetti interessi attivi, al pari di quelli passivi parimenti derivanti dal citato decreto, risultavano conteggiati nella spesa complessiva per interessi considerata negli andamenti tendenziali di finanza pubblica. A suo avviso, in base a tale presupposto la norma in esame – che riduce gli interessi attivi senza modificare quelli passivi – sembra quindi suscettibile di determinare effetti negativi anche ai fini dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno rispetto ai quali non viene indicata un'apposita copertura. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alla quantificazione dei predetti oneri per interessi operata dalla relazione tecnica, 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, corrispondenti ad un tasso del 4 per cento, segnala inoltre che la stessa appare ispirata a un criterio di prudenzialità: tale importo corrisponde infatti, all'incirca, all'intero ammontare degli interessi previsti a carico degli enti locali e considera quindi implicitamente la sostanziale assenza di interessi a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche. Con riferimento alla sostenibilità del piano di risanamento delle fondazioni, a suo avviso, andrebbe chiarito se possano emergere profili problematici in relazione: all'eventuale opposizione dei creditori allo stralcio del valore nominale complessivo dei loro crediti, nella misura ritenuta necessaria ad assicurare il riequilibrio strutturale di bilancio delle fondazioni; all'eventuale impossibilità di pervenire ad un accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine all'entità degli esuberi occupazionali e alla misura della riduzioni stipendiali; alla previsione di oneri aggiuntivi a carico dei bilanci delle fondazioni, già gravati dai debiti, in ordine alla necessità di corrispondere i compensi al commissario straordinario di Governo; alla effettiva possibilità per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di assicurare il funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario con le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, senza pregiudizio per le ordinarie funzioni della strut-

tura ministeriale. Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione enti locali (capitolo 7398 dello stato di previsione del MEF, piano di gestione 1), osserva che, qualora la riduzione del Fondo per il rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali non corrisponda ad un eccesso di dotazioni del Fondo, peraltro rifinanziato dal decreto-legge n. 102 del 2013, rispetto alle effettive necessità, la predetta riduzione lascerebbe inavaso parte del rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se ciò possa generare l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie, sostitutive di quelle distratte dalla norma in esame. Con riferimento alle giacenze sulle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali, nonché presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale, fa presente come andrebbe chiarito se l'utilizzo di tali risorse in favore delle fondazioni e degli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, come previsto dai commi 9 e 11, risulti compatibile con eventuali impegni di spesa assunti per la realizzazione degli interventi cui le predette risorse risultano preordinate. Segnala inoltre che la norma non indica i criteri di riparto della riduzione di risorse tra le diverse contabilità speciali e i diversi soggetti dotati di autonomia speciale titolari dei conti di tesoreria. In ogni caso, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, osserva che andrebbe verificata la coerenza temporale delle nuove finalità di spesa rispetto alle previsioni di cassa già scontate ai fini dei tendenziali in relazione alle precedenti finalizzazioni. In particolare, segnala che, mentre il comma 9 consente un'anticipazione di risorse nell'anno 2013, il successivo comma 11 prevede l'assegnazione di ulteriori importi – a valere sulle medesime giacenze – negli anni 2013 e 2014. In merito al comma 12, recante rimodulazione di versamenti all'entrata già previsti a legislazione vigente in attuazione delle disposizioni di ridu-

zione della spesa dei Ministeri, ritiene che andrebbero chiarite le modalità attraverso le quali la disposizione in esame possa determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica. A suo avviso andrebbe chiarito, inoltre, per quali ragioni l'ammontare residuo dei versamenti da effettuare risulti complessivamente pari a 45 milioni di euro, mentre la norma originaria prevedeva il completamento dei versamenti entro il 30 giugno 2013 per un importo pari a 70,4 milioni. Evidenzia che l'articolo 11, comma 13, concernente il personale soprannumerario delle fondazioni lirico sinfoniche, prevede l'obbligo, per le fondazioni lirico-sinfoniche che presentino eventuali eccedenze di personale, di ricorrere alla procedura di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro qualora il personale dipendente abbia maturato l'anzianità massima contributiva prevista a normativa vigente e, in caso di ulteriori eccedenze, la possibilità di trasferire il personale tecnico amministrativo eccedentario nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico, nei limiti delle sue facoltà assunzionali e senza oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla riduzione del rapporto di lavoro del personale che abbia maturato l'anzianità massima contributiva, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito a possibili oneri derivanti da tale procedura, almeno per quanto attiene alla dinamica di erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto alla spontanea tempistica dei pensionamenti. Con specifico riguardo ai transiti di personale presso Ales S.p.A., pur considerato che questa società interamente controllata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MI-BACT) non è inclusa nel conto economico della PA, segnala come andrebbero acquisiti i dati relativi alle vacanze di organico esistenti presso la stessa società, nonché elementi di valutazione in merito alla effettiva sostenibilità dei transiti in base alla sua attuale situazione economico-finanziaria. Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 11, commi da 14 a 18, in materia di riorganizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, considerato

che le disposizioni in esame definiscono il quadro ordinamentale per procedere ad una riforma dell'assetto organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche finalizzato al conseguimento di un maggior equilibrio economico finanziario nella loro gestione. In merito all'articolo 11, comma 19, recante disposizioni in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, rileva preliminarmente che la norme in esame sono finalizzate ad introdurre nell'ambito della disciplina del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, a fronte della vigente regolamentazione civilistica, una regolamentazione di natura pubblicistica volta ad assicurare il conseguimento di un maggior equilibrio economico-finanziario nella conduzione delle fondazioni medesime. Ciò premesso, osserva che, stante il tenore letterale della norma (comma 19, decimo periodo), che sembra attribuire all'organo deliberativo una rilevante discrezionalità nel fissare l'organico del personale in modo funzionale all'attività futura della fondazione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che l'esigenza di maggior equilibrio economico finanziario – richiamata dalla norma stessa all'ultimo periodo – possa essere garantita nella con riferimento alla fase di determinazione degli organici delle fondazioni. Osserva come andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all'articolo 13, in materia di razionalizzazione degli organi collegiali operanti presso il MI-BACT, volti ad escludere che dalla disapplicazione delle norme, relative alla riduzione degli organismi collegiali in determinati settori dei beni culturali, derivino effetti di minore risparmio. Infatti, a tale riduzione erano stati associati effetti di minore spesa corrente scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. In merito all'articolo 14, in materia di imposta sugli oli lubrificanti e accise sui prodotti alcolici, rileva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti ascritti all'articolo in esame. Non ritiene, pertanto, possibile procedere ad una verifica dei relativi effetti finanziari. In particolare, evidenzia i seguenti profili, sui quali ap-

paiono opportuni chiarimenti da parte del Governo: con riferimento agli effetti in termini di IRAP, IRES e IRPEF, andrebbe chiarito quali aliquote siano state utilizzate ai fini della stima, con riferimento al comma 1, andrebbe verificata la prudenzialità dell'ipotesi di riduzione dei consumi di oli lubrificanti in misura pari al 3 per cento; con riferimento al comma 2, andrebbero forniti i dati di consumo utilizzati ai fini della stima, anche al fine di chiarire se si sia tenuto conto, in via prudenziale, della possibile riduzione dei consumi in relazione sia all'andamento del settore sia all'incremento del prezzo finale dei prodotti dovuto dalla rideterminazione delle aliquote in esame; sempre riguardo al comma 2, andrebbe fornito un chiarimento in merito agli effetti ascritti in termini di IVA, con particolare riferimento alle percentuali utilizzate per tenere conto dei consumatori finali sottoposti ad aliquota ordinaria e degli esercizi pubblici sottoposti ad aliquota agevolata. Per quanto concerne l'articolo 15, comma 1, recante rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, in considerazione del rifinanziamento previsto dalla norma in esame e dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, ritiene opportuno che il Governo fornisca un quadro riepilogativo della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per quanto riguarda l'articolo 15, commi 2, 2-bis e 3, recante norme finanziarie, con riferimento all'utilizzo del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente previsto, rispettivamente dalle lettere a) e a-bis), segnala che gli accantonamenti dei quali è previsto l'utilizzo – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Ministero dell'economia e delle finanze –, seppure privi di una specifica voce programmatica, recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2011 (capitolo 1321 – Ministero dei beni e delle attività culturali) rinvia alle richieste di chiarimen-

to formulate con riferimento agli articoli 6, commi 5 e 5-bis, e 9, comma 7. Per quanto concerne la copertura di cui alla lettera b), relativa al completamento dei versamenti all'entrata di cui all'articolo 4, comma 85, della legge n. 183 del 2011, previsto per le contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 11, comma 12. Con riferimento alle coperture di cui alle lettere c), e) ed e-bis), in materia di accisa su alcool, si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 14, comma 2. Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati di cui alla lettera d), rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 14, comma 3. Non essendo ancora pervenuti da parte del Governo la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche approvate dal Senato, ritiene opportuno acquisire i predetti documenti prima di procedere alla formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento.

Il viceministro Stefano FASSINA si riserva quindi di depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, relativa al provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 17, in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Governo.

**La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 17.**

Il viceministro Stefano FASSINA deposita gli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*). In ordine alle questioni sulle quali il relatore ha chiesto chiarimenti, fa presente, con riferimento all'articolo 1, riguardante gli incrementi della dotazione

organica per la figura del vicedirettore, che, per entrambe le figure, non si determina un incremento della dotazione organica. Per quanto riguarda le conseguenze di carattere finanziario connesse al personale comandato, in termini di ridimensionamento delle amministrazioni di provenienza, conferma quanto segnalato presso la Commissione bilancio del Senato, in ordine all'esiguità del personale comandato. Con riferimento al comma 13, recante disposizione sulla promozione del percorso turistico delle residenze borboniche, conferma che dalla disposizione non discendono oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione programmatica, volta alla definizione di un accordo di valorizzazione da svolgersi con le risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 2-bis, concernente i profili finanziari della norma, rinvia alla relazione tecnica aggiornata. In merito all'articolo 4, in relazione alle attività poste in capo ad alcune amministrazioni pubbliche, conferma l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse già disponibili in base alla previgente normativa. Con riferimento agli articoli 6 e 15, comma 2-bis, conferma che le procedure previste dal testo rientrano nelle competenze delle amministrazioni e non comportano effetti finanziari negativi. In relazione alla destinazione di immobili alle finalità di cui all'articolo 4-bis, segnala inoltre che la disposizione prevede esplicitamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di utilizzazione e valorizzazione degli immobili pubblici, garantito dall'adozione annuale di un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'articolo 7, commi da 1 a 8, nel rinviare al dipartimento delle finanze, conferma che con il decreto attuativo saranno individuate le forme di controllo necessarie al rispetto del tetto di spesa che necessariamente impone un controllo *ex ante*. Per quanto concerne il profilo temporale rinvia al dipartimento delle finanze. In merito all'articolo 8, commi da 1 a 8,

segnala che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che esplicitamente prevede che le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3, anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento al comma 9, riferito al Tavolo tecnico presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conferma che le attività del tavolo tecnico operativo di cui viene prevista l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere effettivamente svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili in capo al medesimo dicastero e che dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla partecipazione al tavolo tecnico operativo. Con riferimento all'articolo 14, conferma che, sia per quanto riguarda il comma 1 che per il comma 2, l'aliquota complessiva utilizzata è pari a circa il 26 per cento. Con riferimento alla riduzione dei consumi di oli lubrificanti indicata nella relazione tecnica nella misura del 3 per cento, fa presente che tale misura rappresenta la variazione percentuale dei consumi dei soli oli lubrificanti, relativi ai soli usi tassati, afferenti al capitolo 1431. Osserva, infatti, come nel capitolo affluiscono sia l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti che quella sui bitumi, per cui si è proceduto ad una elaborazione per pervenire alla stima dei consumi dei soli oli lubrificanti. Relativamente al comma 2, per quanto riguarda le fonti statistiche dei dati relativi ai consumi dei prodotti alcolici utilizzati ai fini della stima, ribadisce che gli stessi sono stati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato

sulla base di elaborazioni di dati in loro possesso per l'anno 2012.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1628-A di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto, altresì, dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, con particolare riguardo agli articoli 1, 4, 6, 7, commi da 1 a 8, 8, commi da 1 a 9, e 15, comma 2-*bis*;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE »

Gianni MELILLA (SEL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come il provvedimento segni un'importante inversione di tendenza nel settore della cultura aumentando, dopo molti anni gli investimenti nel settore.

Laura CASTELLI (M5S) lamenta il fatto che la Commissione non abbia avuto tempo sufficiente per approfondire i contenuti della relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Governo, solo poco prima della seduta. Ritiene, pertanto, opportuno avviare una riflessione in relazione a tale modo di procedere, a suo avviso non condivisibile, specie con riferimento a provvedimenti particolarmente complessi come quello in esame.

Maino MARCHI (PD) osserva come la relazione tecnica aggiornata confermi l'esistenza di idonee coperture in relazione alle modifiche approvate dal Senato. Sottolinea, inoltre, che il rappresentante del Governo ha fornito puntuali ed esaurienti elementi informativi in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore. Ritiene, pertanto, che la Commissione sia nelle condizioni di procedere, conformemente alla prassi, e di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che la questione sollevata dall'onorevole Castelli non sia da ascrivere a ritardi o inadempienze da parte del Governo, quanto piuttosto all'attuale assetto dei rapporti tra i due rami del Parlamento, tenuto conto del fatto che il provvedimento, modificato dal Senato, è stato trasmesso alla Camera in data prossima alla scadenza. Ritiene, pertanto, opportuno avviare una riflessione in relazione a tale aspetto.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

Federico FAUTTILLI (SCpI), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala quelle la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: l'emendamento Valente 1.2, che sostituisce l'articolo 1 del provvedimento, attribuendo la realizzazione del grande progetto Pompei non più ad un apposito direttore generale e alla relativa struttura di supporto, bensì alla Soprintendenza speciale per i beni architettonici di Napoli e Pompei, prevedendo a tal fine norme in materia di assunzione del personale, anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, senza tuttavia stabilire la relativa copertura finanziaria; gli emendamenti Buonanno 1.25 e 1.29 che sopprimono, rispettivamente, il comma 8 e il comma 12 dell'articolo 1. Tali disposizioni recano, rispettivamente, la quantificazione degli oneri di

cui ai commi da 1 a 7 e di quelli di cui al comma 11 del medesimo articolo 1; l'emendamento Buonanno 2.4, il quale prevede l'estensione del programma « 500 giovani per la cultura », disponendo la copertura degli oneri di parte corrente con risorse in conto capitale, in ciò determinando una dequalificazione della spesa. Inoltre, la copertura prevista non appare allineata temporalmente all'effettivo verificarsi de oneri cui essa si riferisce; l'emendamento Battelli 6.2, che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 6, che reca la necessaria copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 2; gli emendamenti Fratoianni 11.28 e Vacca 11.19, le quali, nel modificare i criteri per il trasferimento del personale eccedente delle fondazioni lirico-sinfoniche, prevede la soppressione della clausola di neutralità finanziaria introdotta al Senato al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Con riferimento all'emendamento Buonanno 2.3, volto a limitare ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale la partecipazione alla procedura concorsuale per la selezione di 500 giovani da formare in attività di inventariazione e digitalizzazione presso gli istituti culturali statali, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità della proposta emendativa con il diritto dell'Unione europea, tenuto conto che il mancato rispetto delle norme dell'Unione potrebbe determinare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, con conseguenti negativi riflessi a carico della finanza pubblica. Circa l'emendamento Grimoldi 3-bis.3, che riferisce l'autorizzazione di spesa prevista per lo svolgimento del *Forum* mondiale UNESCO sulla cultura a un'altra sede e a un altro anno rispetto a quelli indicati nel testo del provvedimento (Monza 2015, anziché Firenze 2014), ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura. Relativamente all'articolo aggiuntivo 3-*quinquies*.050, che autorizza un finanziamento di 70 mila euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 in favore della società di Studi

Fiumani, provvedendo al relativo onere mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle aliquote delle accise sui prodotti alcolici, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura. Circa l'emendamento Marzana 6.1, il quale, nel sostituire il quinto periodo del comma 2 dell'articolo 6, stabilisce che il 70 per cento delle entrate derivanti dalla locazione o concessione in favore di cooperative e associazioni d'artisti siano iscritte in un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il testo attuale prevede che il suddetto fondo abbia una dotazione di 1 milione di euro, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la previsione di un valore percentuale anziché di un importo specifico delle entrate da destinare al suddetto fondo possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Costantino 7.4, volto ad esentare gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori inferiori a 200 dal pagamento dei compensi SIAE. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante modifiche al PREU, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. In relazione all'articolo aggiuntivo Buonanno 7.03, che prevede la riduzione percentuale dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'8 per mille, è, a suo avviso, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. Relativamente all'emendamento Giordano 8.1, il quale prevede contributi per l'ammodernamento dei cinema con una sola sala di proiezione. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante modifiche al PREU, considera op-

opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della relativa copertura. Circa l'emendamento Costantino 10.2, che autorizza la spesa massima di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014 per misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali. Al relativo onere si provvede mediante modifiche dell'aliquota di imposizione sui redditi da capitale, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura. Con riferimento agli emendamenti Costantino 11.30 e 1.27, i quali, prevedono, tra l'altro, l'incremento della dotazione del Fondo di rotazione, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per la concessione di prestiti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, provvedendo al relativo onere mediante modifiche al PREU, considera opportuno acquisire l'av-

viso del Governo in ordine alla idoneità della relativa copertura.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore. Esprime, altresì, nulla osta in relazione alle restanti proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

Federico FAUTTILLI (SCpI), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.25, 1.29, 2.3, 2.4, 3-bis.3, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2, 11.19, 11.27, 11.28, 11.30 e sugli articoli aggiuntivi 3-*quinq*ues.050, 7.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 17.15.**

ALLEGATO

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

Disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano

ART. 1. – *(Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del grande progetto Pompei e per la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle aree interessate dall'itinerario turistico-culturale dell'area pompeiana e stabiese, nonché per la valorizzazione di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli e per la promozione del percorso turistico-culturale delle residenze borboniche).*

**DIRETTORE GENERALE DI PROGETTO + STRUTTURA DI SUPPORTO («GRANDE PROGETTO POMPEI»), E UNITÀ GRANDE «POMPEI»**

Comma 1 – La disposizione prevede che al fine di potenziare le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei derivanti dall'attuazione del Grande Progetto Pompei approvato dalla Commissione europea, con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla nomina di un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario denominato « direttore generale di progetto » nonché di un vice direttore generale vicario, appartenenti al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con successivo DPCM è definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche che non potrà essere superiore a 100.000 euro lordi annui, fermi, in ogni caso, i limiti previsti dall'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 210/2011, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni.

Comma 2 – Viene prevista la costituzione, con apposito DPCM di un'apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta da un contingente di personale in posizione di comando non superiore a venti unità proveniente dai ruoli del MIBAC o delle altre

p.a. appartenente ai profili professionali tecnico e amministrativo nonché da 5 esperti in materia giuridica, economica architettonica, urbanistica e infrastrutturale.

Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico della Struttura di supporto sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Gli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai 5 esperti sono posti a carico della stessa struttura di supporto.

Per quanto riguarda l'incarico di « direttore generale di Progetto » e di vice direttore generale vicario, gli stessi non determinano l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale del MIBACT.

Comma 5 – Il direttore generale di Progetto di cui al comma 1, e il suo vicario sono preposti alla Unità « Grande Pompei » per la quale, inoltre, viene prevista l'istituzione di un Comitato di gestione composto da rappresentanti del MIBACT, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Napoli, dai sindaci dei Comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti.

Alla predetta Unità sono assegnate massimo dieci unità di personale in posizione di comando proveniente dalle amministrazioni da cui provengono i componenti del Comitato di gestione.

Il personale in comando mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, spettante presso le amministrazioni di provenienza, con oneri posti a carico delle medesime. A carico dell'Unità sono posti gli oneri relativi al trattamento economico accessorio variabile (componenti F.U.A. e compensi per lavoro straordinario).

Il dettaglio dei predetti oneri del personale in comando e degli esperti della struttura è indicato nelle tabelle sotto riportate.

#### ONERE ANNUALE TRATTAMENTO ACCESSORIO FUA/STRAORDINARIO PERSONALE COMANDATO

| STRUTTURE                     | UNITÀ | COSTO FUA | STRAORDINARIO  | TOTALE MEDIO | TOTALE PER 20 UNITÀ | ONERI RIFLESSI | TOTALE GENERALE |
|-------------------------------|-------|-----------|--|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Struttura di supporto         | 20    | 2.500,00  | 1.140,00   | 3.640,00     | 72.800,00           | 23.805,60      | 90.605,60       |
| Unità grande Pompei           | 10    | 2.500,00  | 1.140,00   | 3.640,00     | 36.400,00           | 11.902,80      | 48.302,80       |
| Riepilogo complessivo         | 30    | 2.500,00  | 1.140,00   | 7.280,00     | 109.200,00          | 35.708,40      | 144.908,40      |
| Esperti struttura di supporto | 5     | 40.000,00 | Costo complessivo annuo comprensivo degli oneri riflessi |              |                     |                | 200.000,00      |

Comma 8 – prevede che l'onere complessivo riferito ai commi da 1 a 7 e comprensivo delle spese del personale, ivi compresi il direttore generale di progetto, il vice direttore generale vicario, degli esperti e

delle spese di funzionamento sia pari ad euro 200.000 per l'anno 2013 (tenuto conto del ridotto periodo di attività della struttura in tale anno) e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento sono 167.000 euro nel 2013 e 666.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Commi 11 e 12 – La disposizione prevede l'istituzione di una Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli con conseguente incremento della dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale del MIBACT.

L'onere annuo previsto è pari ad euro 109.500,00, a decorrere dall'anno 2014, corrispondente al costo complessivo, inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, di un dirigente di 2<sup>a</sup> fascia del MIBACT, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento.

In questo caso poiché l'onere è segnatamente riferito solo a spesa di personale sono stati considerati gli effetti relativi agli oneri tributari e contributivi: pertanto i riflessi in termini di fabbisogno e di indebitamento risultano valutati in euro 55.800 annui a decorrere dal 2014.

*ART. 2 – (Misure urgenti per l'avvio del programma straordinario di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del programma « 500 giovani per la cultura »).*

Commi 1 e 2 – La disposizione prevede l'attivazione di un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione di 500 giovani da impiegare in programma straordinario denominato « 500 giovani per la cultura » della durata di 12 mesi, con finalità formative, e diretto alla prosecuzione ed allo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione del patrimonio culturale.

Gli oneri derivanti dall'attuazione del citato programma, che non configura l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, sono stati stimati sulla base delle « indennità di partecipazione » previste dalle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, per i tirocini formativi, sono pari a complessivi euro 2.500.000, cui si provvede con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15.

Gli effetti sui tre saldi sono stati considerati equivalenti trattandosi di autorizzazione riguardante tipologie di spesa correlate a sistemi integrati di conoscenza ovvero che possono considerarsi servizi informatici.

Infine, per fornire al progetto l'adeguato supporto tecnologico e strumentale il MIBACT può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la predetta Agenzia svolgerà tali funzioni di supporto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

*ART. 2-bis. – (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio).*

La disposizione è volta a prevedere l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività commerciali tradizionali riconosciute quali

espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni Unesco al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia. Trattandosi, pertanto, di norma di natura ricognitiva di attività che vengono svolte e la cui valorizzazione è comunque rientrante nelle competenze dell'ente locale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

*ART. 3 – (Disposizioni finanziarie urgenti per garantire la regolare apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi di cultura).*

La norma in esame dispone la disapplicazione, nei confronti dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura (articolo 110 del decreto legislativo n. 42 del 2004), della disciplina in tema di riassegnazioni di entrate alla spesa, di cui ai commi da 615 a 617 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

In conseguenza di ciò, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014, gli introiti in argomento sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, conseguentemente si riduce, per la quota correlata ai proventi sopra richiamati, lo stanziamento del fondo, istituito dal citato comma 616, ed iscritto sul capitolo 2401 dello stato di previsione del predetto Ministero.

Sul fronte delle entrate, la disposizione in esame produce una riduzione delle previsioni di 19,2 milioni a decorrere dal 2014, in dipendenza del fatto che, con il ripristino della riassegnazione delle entrate in parola, l'iscrizione della previsione non avverrà con legge di bilancio, bensì sarà effettuata con appositi decreti di variazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare man mano che si verifica l'afflusso di entrate al bilancio.

Sul fronte della spesa si riduce lo stanziamento sul citato capitolo di spesa 2401, per la parte afferente ai proventi in argomento, per un importo pari a 6,4 milioni a decorrere dal 2014.

In conclusione l'onere della disposizione, pari a 19,2 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene coperto per 12,8 milioni di euro con le maggiori entrate del provvedimento ai sensi dell'articolo 15 e per 6,4 milioni di euro mediante riduzione del suddetto fondo di cui al citato comma 616, articolo 1, legge 244/2007.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

*ART. 3-bis. – (Forum Mondiale UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali).*

La disposizione autorizza la spesa di 400.000 euro al fine di permettere l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014. Conseguentemente dalla disposizione discendono oneri di pari importo, per il medesimo anno, che trovano copertura nelle disposizioni di cui al comma 83, dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 3-ter. (*Disposizione per la valorizzazione dei siti Unesco*).

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3-quater. (*Autorizzazione paesaggistica*).

La norma, volta a prevedere l'obbligo di concludere i lavori effettuati sulla base di un'autorizzazione paesaggistica entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio di riferimento e a prorogare di tre anni il termine di vigenza delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo di natura procedimentale.

ART. 3-quinquies. (*Conseguimento della qualifica di restauratore*).

La disposizione, finalizzata alla previsione dei requisiti per la qualifica di restauratore, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4. – (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura*).

La disposizione di cui al comma 1 è volta a precisare, ai fini della tutela economica del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, quando l'esecuzione di un'opera non è considerata pubblica.

I comma 2 e seguenti sono volti a prevedere l'obbligo che le pubblicazioni finanziate almeno al 50 per cento con fondi pubblici siano rese accessibili al pubblico in archivi elettronici istituzionali o di settore. Tali pubblicazioni saranno effettuate dai soggetti finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Trattandosi, pertanto, di norma di carattere ordinamentale dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 4-quater e 4-quinquies. Viene destinato alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534, l'importo di 1,3 milioni di euro per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.

ART. 4-bis. (*Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili*).

La disposizione è di natura ordinamentale essendo finalizzata a contrastare l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante nelle aree pubbliche che hanno particolare valore archeo-

logico, storico, artistico e paesaggistico. Pertanto dalla medesima non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 4-ter. – *(Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale).*

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 5. – *(Disposizioni urgenti per l'attuazione del progetto « Nuovi Uffici », per la realizzazione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e per ulteriori interventi di tutela).*

Comma 1 « Nuovi Uffici ».

Il progetto « Nuovi Uffici » è stato suddiviso in due lotti: il primo è già stato finanziato e alcuni lavori risultano già conclusi, mentre quelli relativi al secondo sono stati invece finanziati in minima parte (10.000.000 euro).

L'importo previsto dal progetto definitivo per il completamento dei lavori dei «Nuovi Uffici» ammonta a 32.016.701,39 euro al lordo del ribasso, cioè escludendo l'IVA e le somme da accantonare per imprevisti, lavori in economia, incentivo per la progettazione, e altro.

La norma proposta è necessaria al fine di consentire almeno la prosecuzione dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi e delle risorse finanziarie, contrariamente a quanto avverrebbe in presenza di una nuova, lunga e complessa gara europea. Oltre ai tempi di svolgimento di una nuova procedura pubblica bisogna, infatti, considerare l'aggravio che deriverebbe in termini di costi e di tempi per lo smontaggio della vecchia area e l'allestimento della nuova area di cantiere con il ripresentarsi di difficoltà nella amministrazione degli approvvigionamenti, nonché nella gestione di una nuova fase di conoscenza del progetto con l'eventuale nuovo aggiudicatario.

Per la prosecuzione del progetto « Nuovi Uffici » è autorizzata la spesa di otto milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e sette milioni per l'anno 2014.

Comma 2 – Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah.

Il Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah – MEIS necessita di fondi per il completamento dei lavori per la realizzazione della sede e del percorso espositivo, già in parte finanziati a partire dalla prima legge speciale 17 aprile 2003, n. 91.

Il finanziamento complessivo ancora necessario viene stimato dalla Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna in 40.793.000 euro, ma il primo lotto, funzionale al restauro dell'edificio ex carcerario del complesso, risulta già coperto con 9.000.000 euro.

Dei restanti 31.793.000 euro, 30.012.000 euro risultano assegnati al cosiddetto secondo lotto e 1.781.000 euro sono per l'allestimento dell'apparato scenografico necessario per ottenere una opportuna comunicazione del materiale esposto.

In particolare, la disposizione oggetto di esame, che autorizza la spesa complessivi di 4.000.000 euro per il biennio 2013-2014, risulta indirizzata al finanziamento di parte delle spese previste per il secondo lotto, in modo tale da non arrestare i lavori e consentire l'imprescindibile costruzione dell'importante corpo di entrata al museo sulla via Rampari di San Paolo, che completerebbe la sistemazione esterna.

È pertanto autorizzato un contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede del Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah di complessivi quattro milioni di euro, di cui un milione per l'anno 2013 e tre milioni per l'anno 2014.

Comma 3 – Mausoleo di Augusto.

Al fine di permettere il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 3-bis. e 4. Interventi rilevanti

È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014 per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per finalità di tutela di beni culturali che presentino rischio di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze. All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, si fa fronte ai sensi dell'articolo 15 comma 2, lett. e-bis) del presente decreto.

ART. 5-bis. – *(Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma).*

Le disposizioni in oggetto prevedono un contributo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in favore del Centro Pio Rajna in Roma, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 282 del 2004 convertito nella legge n. 307 del 2004.

ART. 5-ter e 5-quater.

Le disposizioni sono finalizzate, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, rispettivamente, allo stanziamento di 500.000 euro per garantire il funzionamento del Museo tattile statale « Omero » e allo stanziamento di 100.000 euro, per Interventi urgenti di tutela dei siti Patrimonio dell'Unesco in provincia di Ragusa. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a-bis.)

ART. 6. – *(Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei).*

La norma in rassegna è volta a consentire l'individuazione – nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici – di beni immobili di proprietà dello Stato che possono essere destinati ad ospitare atelier di giovani artisti italiani o stranieri.

I beni individuati sono locati o concessi, per un periodo non inferiore ad anni 10, ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario.

Le relative entrate sono iscritte, per un milione di euro annuo, in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute.

La definizione delle modalità di utilizzo dei predetti beni è rimessa ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede anche a disciplinare la sponsorizzazione dei beni individuati, con lo scopo di reperire risorse da dedicare al sostenimento, in tutto o in parte, dei costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione dei beni stessi (commi 1-3).

La disposizione prevede altresì la possibilità di destinare alla finalità della norma anche beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159.

La norma attribuisce anche a regioni, province e comuni la facoltà di dare in locazione, per le medesime finalità e secondo le stesse modalità contemplate dal presente articolo, i beni di rispettiva proprietà, su richiesta delle predette cooperative e associazioni (comma 4).

La norma in esame, mantenendo fermo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valorizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, nonché escludendo quelli trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, risulta idonea a preservare il novero dei cespiti da impiegare a tali fini e, quindi, a non inficiare gli esiti attesi, sotto il profilo finanziario, da siffatte procedure, particolarmente per quel che attiene al conseguimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico. Obiettivo al quale è, peraltro, previsto che concorrano pure le risorse rivenienti dalle locazioni o concessioni ora introdotte.

Infine, per quanto concerne la previsione di un canone simbolico, si evidenzia come tale riduzione non comporta effetti finanziari negativi in termini di minori entrate, ma si configura quale rinuncia a maggior gettito, in quanto i beni immobili oggetto dell'articolo in esame, a legislazione vigente, sono adibiti ad usi governativi o, comunque, non utilizzati, per cui agli stessi non sono ascrivibili entrate finanziarie già scontate in bilancio.

Il comma 5 dispone la copertura dell'onere, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi dell'articolo in esame, e in particolare, conseguente al sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria per gli immobili locati, così come specificato dall'articolo 15, comma 2-bis. La copertura del predetto onere è assicurata mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Comma 5-*bis*. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

ART. 7. — (*Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore*).

Ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nei limiti di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo di cui all'articolo 64 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito.

Il comma 8-*bis*. Prevede disposizioni, di carattere ordinamentale, finalizzate a sostituire la licenza prevista con una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'onere recato dalla disposizione in esame è di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

ART. 8. — (*Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo*).

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, prevedono benefici fiscali per il settore cinematografico aventi efficacia fino al 2013. La norma in esame prevede che detti benefici siano resi permanenti dal 2014.

Dai dati aggiornati all'anno 2012 relativi all'utilizzo in compensazione con F24 (codice tributo 6823, 6824, 6826, 6827 e 6828), risulta un importo compensato annuo di 68 milioni di euro. Ne consegue che l'onere il limite massimo di spesa indicato in 110 milioni di euro dal 2014 può ritenersi congruo. In ogni caso ai sensi del comma 4 le

disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Pertanto, al fine di raggiungere lo stanziamento necessario per un corretto funzionamento dell'agevolazione negli anni a partire dal 2014, stimato in 110 milioni di euro annui, viene autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014 (tenuto conto dell'importo di 45 milioni per il 2014, già stanziato con l'articolo 11 del decreto-legge 69 del 2013) e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, cui si provvede ai sensi dell'articolo 15.

L'istituzione presso il MIBACT del tavolo tecnico operativo di cui al comma 9 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9. — *(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo).*

Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 2 e 3, finalizzate alla determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi allo spettacolo dal vivo e degli adempimenti formali che gli enti assegnatari sono tenuti a porre in essere, non comportano alcun nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato.

Commi 4 e 5: la soppressione dei Fondi (residuali e inutilizzati) per le sale teatrali e musicali non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare sono fatti salvi i contributi già deliberati entro la data di entrata in vigore del decreto, per i quali i beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione necessaria per la liquidazione entro il 30 novembre 2013.

Commi 6 e 7: viene prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. In relazione ai dati forniti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le istanze soggette all'imposta di bollo in base alla previgente normativa presentate annualmente alle competenti Direzioni del citato Dicastero sono circa 13.500. Pertanto, su base annua la perdita di gettito, considerata l'imposta fissa di bollo di 16 euro, è di 216.000 euro a decorrere dal 2014 che viene coperta mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

Per l'anno 2013, considerate le istanze già presentate, l'effetto sul gettito è pressoché nullo.

Gli effetti sui tre saldi sono equivalenti.

ART. 10. — *(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali).*

La norma dispone misure per la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni

e delle attività culturali, che sotto il profilo finanziario sono volte, in particolare, al recupero di una parte degli effetti di contenimento della spesa disposti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

È previsto che la misura della riduzione dei consumi intermedi, attualmente fissata al 10 per cento delle spese sostenute nel 2009, sia diminuita all'8 per cento a decorrere dall'anno 2014. Detta riduzione comporta un maggior onere complessivo quantificabile in circa 4 milioni di euro annui, tenuto conto che, per effetto delle disposizioni di cui al citato decreto legge 95, l'effetto complessivo di risparmio è ammontato a circa 20 milioni di euro, derivante da:

circa 12,5 milioni, per effettive riduzioni dei trasferimenti agli enti vigilati dal Ministero, effettuati in sede di determinazione del bilancio di previsione dall'anno 2013;

circa 7,5 milioni, per versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai teatri stabili e da altri enti vigilati dal Ministero (i cui effetti non sono considerati in sede di predisposizione del suddetto decreto-legge n. 95).

In base alla nuova proposta, tenuto conto dei suddetti riflessi finanziari registrati in applicazione della richiamata normativa, potrà essere direttamente restituita in bilancio una quota proporzionale delle risorse che sono state effettivamente ridotte con il decreto-legge n. 95 ( $\text{euro } 12.500.000 / 20.000.000 \times 4.000.000 = 2.500.000$ ), mentre per la restante parte (1.500.000 euro) saranno gli stessi enti interessati ad applicare pro quota la disposizione, attraverso corrispondenti minori versamenti all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quelli originariamente previsti.

Agli oneri pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate del provvedimento.

*ART. 11. – (Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza).*

Il comma 3 prevede l'istituzione della figura del Commissario governativo, il cui compenso viene previsto dal comma 5 e posto a carico delle fondazioni lirico-sinfoniche sulle ordinarie risorse di bilancio: tale figura non comporta, pertanto, un aumento dei costi a carico delle finanze pubbliche.

Commi 6 – 8. Al fine di fornire liquidità e favorire il processo di risanamento finanziario, economico e patrimoniale delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 1, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo, con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni. Alla dotazione del fondo si provvede riducendo, per l'importo corrispondente, la dotazione della « Sezione per assicurare la liquidità

per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali » di cui al decreto-legge n. 35 del 2013. Alle norme sono ascrivibili effetti negativi sul bilancio dello Stato, in quanto il comma 7 non fissa il tasso di interesse dei finanziamenti, che pertanto può risultare inferiore a quello che sarebbe stato realizzato per i finanziamenti concessi agli enti locali ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013.

Prudenzialmente per tener conto di un possibile minor flusso di interessi attivi si ascrive un onere pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 corrispondenti ad un tasso medio del 4 per cento sull'intero ammontare dei prestiti concedibili pari a 75 milioni di euro. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 15 con le maggiori entrate recate dal provvedimento.

Gli effetti sono considerati solo in termini di saldo netto da finanziare trattandosi di interessi a carico di soggetti interni al consolidato della PA.

Commi 9 e 10. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento delle fondazioni che versano in una particolare condizione di carenza di liquidità, per l'anno 2013, possono essere concesse anticipazioni fino a un massimo di 25 milioni di euro a valere sulle risorse delle contabilità speciali intestate al Ministero dei beni e delle attività culturali. Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto trattasi di utilizzare risorse per una diversa finalità.

Il comma 11 prevede, a valere sulle contabilità di cui ai commi precedenti, un versamento specifico all'entrata del bilancio dello Stato di ulteriori importi, pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Non comporta effetti netti.

Il comma 12, infine, si riferisce all'obbligo di completamento dei versamenti di cui all'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dovevano essere effettuati nell'anno 2012, e con la disposizione vengono rimodulati temporalmente per 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

La disposizione determina corrispondenti effetti positivi sui tre saldi.

*ART. 12. – (Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e per il coinvolgimento dei privati).*

La disposizione prevede che siano fissate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di acquisizione delle donazioni di modico valore (fino all'importo di euro cinquemila) destinate ai beni e alle attività culturali, allo scopo di facilitarne la raccolta. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

Inoltre al comma 3 è previsto che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo individui forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferi-

mento a beni individuati con decreto del medesimo Ministro. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari per la finanza pubblica.

ART. 13. – *(Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).*

Per assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni di contenimento della spesa per il pubblico impiego e razionalizzazione di cui ai decreti-legge n. 112 del 2008 e 95 del 2012 non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici.

Ai componenti degli organismi in parola non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi.

Pertanto dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13. comma 2-*bis*.

La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica.

Si tratta di una deroga alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 che non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica tenuto conto della esclusione della corresponsione di compensi, indennità e rimborsi spese per la partecipazione alla Commissione.

ART. 14, commi 1 e 2 – *(Oli lubrificanti e accisa su alcool).*

La norma dispone, al comma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'Allegato I al T.U.A., decreto legislativo n. 504 del 1995, nella misura di euro 37,81 per 1000 chilogrammi; pertanto l'aliquota passa dagli attuali 750,00 euro per 1000 chilogrammi a 787,81 euro per 1000 chilogrammi.

Ai fini della determinazione degli effetti di gettito, sono stati utilizzati i dati dei consumi rilevati dalla banca dati del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'anno 2012, diminuiti nella misura del 3 per cento al fine di tener conto del *trend* attuale del consumo di tale prodotto. I consumi per usi tassati sono, quindi, stati assunti pari a 327,09 tonnellate annue.

Il maggior gettito annuo derivante dall'applicazione della nuova aliquota è stimato in 12,37 milioni di euro di imposta di consumo e in 1,04 milioni di euro di Iva (tenuto conto dei soli consumatori finali), per un maggior gettito complessivo di circa 13,41 milioni di euro su base annua.

In termini finanziari di cassa, considerando anche gli effetti sulle Imposte Dirette e Irap, si ha il seguente andamento:

|                    | 2014  | 2015   | 2016   |
|--------------------|-------|--------|--------|
| Imposta di consumo | 12,37 | 12,37  | 12,37  |
| Ires/Irpef         | 0,00  | - 2,86 | - 1,63 |
| Irap               | 0,00  | - 0,55 | - 0,30 |
| Iva                | 1,04  | 1,04   | 1,04   |
| Totale             | 13,41 | 10,00  | 11,48  |

*In milioni di euro*

La disposizione prevede, nel comma 2, a decorrere dall'anno 2014, l'incremento delle aliquote di accisa dei prodotti alcolici e delle bevande alcoliche di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995 nelle seguenti misure:

- a) birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro,
- c) alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro.

La disposizione prevede, altresì, a decorrere dall'anno 2015, un ulteriore aumento delle aliquote d'accisa fissate nelle seguenti misure:

- a) birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro,
- c) alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi forniti dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2012.

In termini finanziari, considerando anche gli effetti sulle imposte dirette ed irap, si ha il seguente andamento distinto per gli aumenti riferiti all'anno 2014 e all'anno 2015 (in milioni di euro):

| comma 2 anno 2014 |      |       |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|-------|
|                   | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  |
| Accisa            | 18,5 |       |       |       |
| Ires/Irpef        | 0    | - 4,3 | - 2,4 | - 2,4 |
| Irap              | 0    | - 0,8 | - 0,5 | - 0,5 |
| Iva               | 1,6  | 1,6   | 1,6   | 1,6   |
| Totale            | 20,1 | - 3,5 | - 1,3 | - 1,3 |

*In milioni di euro*

| comma 2 dal 2015 |      |       |       |       |
|------------------|------|-------|-------|-------|
|                  | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  |
| Accisa           |      | 55,3  | 55,3  | 55,3  |
| Ires/Irpef       |      | 0,0   | - 6,8 | - 3,9 |
| Irap             |      | - 0,0 | - 1,8 | - 1,0 |
| Iva              |      | 4,7   | 4,7   | 4,7   |
| Totale           |      | 60,0  | 51,4  | 55,1  |

*In milioni di euro*

|                            | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Totale complessivo comma 2 | 20,1 | 56,5 | 50,1 | 53,9 |

*In milioni di euro*

La norma dispone, ai comma 3, l'aumento dell'aliquota di base dei tabacchi lavorati, da stabilirsi, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in misura tale da assicurare risorse per 50 milioni di euro dal 2014 per il restauro e la conservazione dei paesaggio e dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari.

#### ART. 15. – (Norme finanziarie).

La norma indica la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento di cui all'articolo 1, commi 8 e 12, all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 5, all'articolo 5-ter, all'articolo 5-quater, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, all'articolo 11, comma 7, all'articolo 14 comma 1 e 2, e all'articolo 15, comma 1 pari complessivamente a 5,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 126.709.500 euro per l'anno 2014, euro 158.219.500 per l'anno 2015, euro 159.539.500 per l'anno 2016 ed euro 159.039.500 per l'anno 2017 e euro 150.539.500 a decorrere dall'anno 2018, cui si provvede per l'anno 2013:

quanto ad euro 600.000 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di parte corrente;

quanto ad euro 3.000.000 mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale di conto capitale;

quanto a euro 2.000.000 con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

per l'anno 2014:

quanto a euro 600.000 mediante riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),

del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;

quanto a 119.709.500 euro, con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

per l'anno 2015:

quanto a euro 600.000 mediante riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;

quanto a euro 151.219.500 con utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

per l'anno 2016:

quanto a euro 153.139.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007;

per l'anno 2017:

quanto a euro 152.639.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 11, comma 12, ed all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007

a decorrere dall'anno 2018:

quanto a euro 144.139.500 con utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e con quota parte di quelle di cui al comma 3;

quanto a euro 6.400.000 mediante riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MIBACT ai sensi dell'articolo 2, comma 616, legge n. 244 del 2007.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) ..... 78

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A approvato, con modificazioni, dal Senato ... 81

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

##### La seduta comincia alle 9.55.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2013.

Maria COSCIA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame, ringrazia la relatrice e la Commissione intera per il lavoro svolto. Si è riusciti, infatti, a portare a termine l'esame del provvedimento nei ristrettissimi tempi

imposti dall'imminente scadenza del decreto-legge in esame. Precisa che lei stessa e l'intera Commissione, nel caso i tempi d'esame fossero stati più ampi, avrebbe voluto migliorarne il testo, ma riconosce che il provvedimento in esame rappresenta una positiva e forte inversione di tendenza a favore del settore della cultura. Sottolinea, quindi, come la stessa sia stata posta al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento, al fine di renderla uno strumento fondamentale per contrastare la crisi e far ripartire il Paese. Nel dettaglio del provvedimento, apprezza particolarmente le disposizioni sul « Grande Progetto Pompei », con la costituzione di un'apposita cabina di regia e con la previsione della riqualificazione urbana anche del territorio circostante il sito archeologico. Reputa inoltre positive le disposizioni sul *tax credit* per il cinema e per le opere audiovisive, con un ingente investimento di risorse, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ritiene altresì positive anche le disposizioni sulle fondazioni lirico-sinfoniche – che mettono al centro del provvedimento la musica e il settore lirico in particolare, quale patri-

monio straordinario per l'Italia – le quali, pur non risolvendo del tutto i gravi problemi del settore, hanno impedito il loro fallimento. Ulteriori disposizioni, peraltro, recano norme per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, anche non aventi problemi di dissesto. Ricorda, infine, come siano state approvate norme a favore delle biblioteche che, pur se insufficienti, rappresentano un importante segnale per il settore. Preannuncia quindi, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sul provvedimento in esame.

Simone VALENTE (M5S) dichiara di aver sperato che il provvedimento in esame rappresentasse un'inversione di tendenza nelle politiche a favore del settore culturale; inversione che invero non si è realizzata. Non approva altresì il metodo utilizzato per l'esame del provvedimento sia in Commissione, dove non sono state accolte le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, sia in Assemblea. Ribadisce inoltre le valutazioni critiche sui contenuti del decreto espresse dal collega Battelli, con particolare riferimento alle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso il Senato. Per tali ragioni, pur ritenendo che alcune disposizioni presenti nel decreto-legge in esame siano condivisibili, preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sul provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che si è ancora in attesa che la I Commissione esprima il parere di competenza sul provvedimento in esame.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver espresso apprezzamento nei confronti dell'esauritiva relazione della deputata Santerini sul decreto-legge n. 91 del 2013, così come modificato dal Senato, manifesta un orientamento complessivamente e cautamente positivo su un provvedimento che descrive la cultura quale un valore, da tradurre in misure concrete. Giudica perciò lodevole detto tentativo, che reputa peraltro non scontato nella tradizione po-

litica italiana. Aggiunge che nel breve articolato, composto di 16 articoli, spiccano le norme su grandi progetti quale la valorizzazione di Pompei. Precisa che la decisione di intervenire su questo sito è anche legata alla situazione di gravissima difficoltà in cui oggettivamente esso si trova, al punto che il 40 per cento del complesso archeologico è in pericolo. Reputa pertanto che questa si sia rivelata una priorità posta all'attenzione dell'Esecutivo a causa della drammaticità della situazione, resa eclatante dalla notorietà del sito archeologico di Pompei nel mondo.

Rileva inoltre con piacere l'attenzione data, nelle disposizioni del provvedimento in discussione, alla prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano; alla necessità di garantire l'apertura al pubblico dei luoghi di cultura e di favorire lo sviluppo di biblioteche, luoghi di lettura e di recitazione; alla promozione della musica e dei giovani artisti; al settore cinematografico con norme riguardanti la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, sottolineando in questo caso, come troppo spesso i fondi siano andati « ai soliti noti » e non ai più meritevoli, reputando quindi un bene non spendere meno, ma spendere meglio. Ritene altresì che meriti particolare attenzione lo stanziamento di 400 mila euro destinati al *Forum* mondiale dell'UNESCO che si terrà nel 2014 a Firenze. Ricorda infine come il provvedimento in esame ponga l'attenzione su altre sentite urgenze quali il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, che spera avvenga su nuove e più solide basi. Sottolinea inoltre le disposizioni sulla prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici che operano nel settore dei beni culturali. Preannuncia quindi, per i motivi testé esposti, voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sul provvedimento in esame.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritiene che il provvedimento in esame vada nella giusta direzione, anche se, forse, sarebbe stato opportuno uno sforzo maggiore in favore del personale del settore culturale richiamando, ad esempio, le problematiche concernenti i dipendenti del Teatro San Carlo di Napoli. Con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, sull'utilizzo di 500 giovani per l'inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, auspica che ciò non crei una nuova schiera di lavoratori precari. Ribadendo il suo giudizio complessivamente positivo sul decreto-legge n. 91 del 2013, così come modificato dal Senato, tenuto conto dei ristrettissimi tempi di esame dello stesso, preannuncia il voto favorevole.

Celeste COSTANTINO (SEL) ricorda che il provvedimento in esame rappresenta un positivo cambio di passo nel settore della cultura. Come evidenziato anche dai deputati del Movimento 5 Stelle e dall'onorevole Di Lello, peraltro, il testo avrebbe necessitato di alcune modifiche, indicate negli emendamenti presentati, i quali, pur migliorativi, non stati accolti dalla Commissione. Ribadendo la presenza nel decreto-legge in esame, così come modificato dal Senato, di piccoli e significativi passi a favore del settore della cultura, preannuncia in ogni caso, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sullo stesso.

Giovanna PETRENGA (PdL) ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un positivo punto di partenza, anche per la presenza in esso di disposizioni a favore di aree archeologiche della Campania – come Pompei, Ercolano e Torre Annunziata – e la costituzione della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta. Preannuncia, quindi, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sul provvedimento in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sul testo del disegno di legge n. 1628

Governo, già approvato con modificazioni dal Senato, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni; la II Commissione (Giustizia) ha espresso parere favorevole; la III Commissione (Esteri) ha espresso parere favorevole; la X Commissione (Attività produttive) ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione; la XI Commissione (Lavoro) ha espresso parere favorevole; il Comitato per la legislazione e la Commissione V (Bilancio) esprimeranno i pareri di competenza per l'Assemblea. Avverte inoltre che le Commissioni VI (Finanze), VIII (Ambiente) IX (Trasporti), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) non procederanno all'espressione del parere.

Desidera ringraziare i componenti della Commissione per l'ampia e approfondita discussione svolta sul provvedimento in esame, peraltro, in tempi ristrettissimi. A titolo personale, in qualità di parlamentare, esprime sensibili perplessità sul contenuto del provvedimento in esame, pur riconoscendo che lo stesso presenti anche disposizioni apprezzabili. Indica, quindi, tra le norme che non condivide, l'istituzione di nuove figure apicali a tutela del sito archeologico di Pompei, che sembrano aggiungersi a quelle già operanti, creando in tal modo un problema di coordinamento tra le varie competenze presenti. Ritiene inoltre insufficienti le disposizioni a favore del settore lirico-sinfonico e negativo il fatto di non aver previsto disposizioni che disciplinino l'ingresso di soggetti privati a sostegno del patrimonio culturale italiano. Ritiene infatti che, solo con il loro coinvolgimento, si possa tutelare l'importante patrimonio nazionale. Pur con le criticità sopra evidenziate, ricorda però di aver assunto con il Ministro Bray l'impegno a non contrastare in Parlamento il provvedimento, ma anzi apprezzandone l'approvazione, anche se ritiene che ciò sarebbe dovuto avvenire con modalità diverse. Nel precisare che le sue affermazioni non costituiscono una dichiarazione di voto, precisa che non si esprimerà nel voto sul provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 10.25.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628-A approvato, con modificazioni, dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del professor Vito Riggio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (nomina n. 10) ..... 82

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

**Audizione del professor Vito Riggio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (nomina n. 10).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.45.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) . . . . . | 83 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .  | 89 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .   | 88 |

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

#### La seduta comincia alle 8.45.

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente e relatore*, segnala che la X Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione Cultura in merito al decreto-legge n. 91 del 2013, recante Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto, che constava all'origine di 16 articoli divisi in tre Capi, e che è stato profondamente modificato in

sede di esame al Senato, pur contenendo nel titolo il riferimento al turismo, in realtà – come sottolineato anche dal parere espresso dalla X Commissione del Senato – non ha alcuna norma diretta ad intervenire su tale materia. Probabilmente il riferimento al turismo è inteso nel senso che un contesto di migliore valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e delle attività di carattere culturale avrebbe comportato anche il miglioramento dell'offerta turistica. Nella presente relazione darà brevemente conto delle disposizioni complessive del decreto, soffermandosi con particolare dovizia di particolari su quelle, in verità poche, disposizioni introdotte nel corso dell'esame preso il Senato che concernono materie di competenza della X Commissione.

Il Capo I reca disposizioni per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. L'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania. L'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, che si inserisce nel quadro delle indicazioni del-

l'agenda digitale europea ed è finanziato con 2,5 milioni di euro nel 2014, nel quale saranno utilizzati 500 giovani di età inferiore a 35 anni. L'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) al fine di promuovere le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva.

In particolare, aggiunge all'articolo 52 del Codice – il cui comma 1 prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio – il comma 1-*bis*. In base alla novella, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-*bis* dello stesso Codice – che dispone che le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali sono assoggettabili alle disposizioni del Codice medesimo qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 108 – i comuni, sentito il soprintendente, individuano i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO citate, per assicurare alle stesse apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Al contempo, con la novella si sostituisce la rubrica dell'articolo 52 citato, facendo riferimento, oltre che all'esercizio del commercio in aree di valore culturale, anche all'esercizio dello stesso commercio in locali storici tradizionali. In materia si ricorda che, in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi

previsti dalla legge quadro (legge n. 443 del 1985), fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Spetta dunque alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane. L'oggetto dell'intervento normativo dell'articolo in esame, sono tuttavia le attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva. Si può, quindi, ritenere che le disposizioni in commento siano riconducibili sia alla tutela dei beni culturali – affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.) – sia alla « valorizzazione dei beni culturali » – affidata alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.).

L'articolo 3 è finalizzato a riassegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2014, le somme corrispondenti ai proventi (biglietti di ingresso, canoni di concessione o corrispettivi per la riproduzione di beni culturali) relativi a istituti o luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato, al fine di garantirne la regolare apertura al pubblico. L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 400.000 euro per l'organizzazione e lo svolgimento del *Forum Unesco* sulla cultura e sulle industrie culturali che, evidenzia il testo, si terrà a Firenze nel 2014. L'articolo 3-*ter*, introdotto durante l'esame al Senato, modifica l'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, relativo alle misure di sostegno per i siti italiani inseriti nella Lista Unesco del patrimonio mondiale. L'articolo 3-*quater*, inserito durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte a modificare la durata delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia (il cui termine viene prorogato di 3 anni) e a stabilire un termine preciso per l'esecuzione dei lavori per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, stabilendo che gli stessi possono essere conclusi entro l'anno successivo alla

scadenza del quinquennio di durata dell'autorizzazione medesima. L'articolo 3-*quinquies*, introdotto durante l'esame al Senato, novella l'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la parte relativa all'acquisizione in via transitoria della qualifica di restauratore.

In particolare, specifica che l'iscrizione nell'elenco dei restauratori è consentita per i settori cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro seguiti ai fini del conseguimento del titolo di studio, ovvero cui si riferisce l'esperienza professionale (pubblica o privata) maturata. L'articolo 4, nel testo come modificato dal Senato, reca previsioni normative varie, relative:

alla recitazione di opere letterarie in alcuni luoghi della cultura;

all'accesso aperto ai risultati delle ricerche scientifiche finanziate con fondi pubblici;

all'unificazione di banche dati del MIUR e del MIBACT per facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica;

al prezzo dei libri;

a risorse da destinare ad istituzioni culturali.

In particolare, il comma 2, nel testo come sostituito dal Senato, affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici: al riguardo, specifica che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno 2 uscite all'anno, ed includono una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso. Al contempo, il Senato ha introdotto il comma 2-*bis* che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, in materia di accesso aperto ai risultati della ricerca,

quando i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il comma 4-*bis*, inserito durante l'esame al Senato, novella la legge n. 128 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina relativa al prezzo dei libri, mentre il comma 4-*ter* abroga la vecchia disciplina, incompatibile con le novità apportate dal comma 4-*bis*. In particolare, per quanto qui interessa, la legge n. 128 del 2011 ha disposto che dal 1° settembre 2011 il prezzo al consumatore finale dei libri è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore: lo sconto al consumatore finale, compresi i libri venduti per corrispondenza anche nell'ambito di attività di commercio elettronico, non deve essere superiore al 15 per cento del prezzo fissato.

Lo sconto può arrivare al 20 per cento per libri venduti in occasioni di manifestazioni fieristiche e per quelli destinati a particolari categorie di consumatori (ONLUS, scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici). Alcune categorie di libri sono comunque escluse dall'applicazione di tali previsioni (in particolare, libri per bibliofili, libri d'arte, libri antichi, libri usati, libri posti fuori catalogo). La novella approvata dal Senato esclude dall'applicazione delle previsioni sugli sconti massimi i libri venduti a scuole e istituzioni educative di ogni ordine e grado, centri di formazione legalmente riconosciuti, università, istituzioni o centri scientifici di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, per i quali, come si è visto, lo sconto attuale può essere, al massimo, del 20 per cento. A seguito della novella, invece, per i libri venduti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale lo sconto non potrà essere superiore al 15 per cento (a fronte dell'attuale 20 per cento).

L'articolo 4-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio affidando

alle Direzioni generali per i beni culturali e paesaggistici e alle Soprintendenze l'adozione di determinazioni che contrastino l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. Le norme introdotte elevano a rango legislativo disposizioni già vigenti nell'ordinamento e contenute nella Direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, adottata sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004. L'articolo 4-ter, introdotto durante l'esame al Senato, riconosce a livello legislativo il valore storico e culturale del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché di altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, e dispone che ne sia favorita la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

L'articolo 5, come modificato durante l'esame al Senato, dispone autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per l'avanzamento di lavori già avviati in alcuni luoghi della cultura, nonché per la tutela di beni culturali che presentano rischi di deterioramento e per celebrazioni di particolari ricorrenze. L'articolo 5-bis prevede la concessione di un contributo annuale di 500.000 euro, dal 2013 al 2015, al Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna. L'articolo 5-ter, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015, al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale « Omero » (comma 1). L'articolo 5-quater, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza la spesa di 100.000 euro annui per il triennio 2013-2015 per far fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nel patrimonio Unesco in provincia di Ragusa.

L'articolo 6 reca disposizioni per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione artistica, nonché di musica, danza e teatro contemporanei. Dispone, inoltre, un'auto-

rizzazione di spesa, a decorrere dal 2014, per il sostegno delle attività della Fondazione MAXXI.

Il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo. L'articolo 7, come modificato durante l'esame al Senato, concede un credito d'imposta alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, al fine di sostenere il mercato dei contenuti musicali e l'offerta di opere dell'ingegno e di promuovere lo sviluppo di artisti emergenti. Reca, inoltre, disposizioni finalizzate ad eliminare alcune autorizzazioni per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata. Il comma 8-bis, introdotto durante l'esame al Senato, apporta alcune novelle al TU delle leggi di pubblica sicurezza (regio-decreto n. 773 del 1931), finalizzate ad eliminare l'autorizzazione per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata. In particolare, le novelle riguardano gli articoli 68, 69 e 71 del TULPS, che disciplinano il rilascio di una licenza per feste da ballo, spettacoli o intrattenimenti in luogo pubblico. Ferme restando le previsioni degli articoli 68 e 69 del TULPS sopra indicate, il comma 8-bis dispone che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza del Questore e dell'autorità locale di pubblica sicurezza è sostituita con una segnalazione certificata di inizio attività presentata allo sportello per le attività produttive o ufficio analogo. L'articolo 8, come modificato durante l'esame al Senato, rende permanenti, dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico previsti dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) e li estende – dalla medesima data – anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive.

L'articolo 9:

prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per

l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

dispone in materia di trasparenza relativa agli incarichi nei relativi enti e in materia di esenzioni dall'imposta di bollo.

L'articolo 10, che non ha subito modifiche durante l'esame al Senato, dispone l'esonero degli enti che operano nel settore culturale da alcune limitazioni di spesa dettate dal decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010) e, per gli stessi enti, attenua, dal 2014, la misura dei tagli di spesa per consumi intermedi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012). L'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

Il Capo III del decreto reca, infine, disposizioni per assicurare efficienti risorse al settore dei beni e delle attività culturali: l'articolo 12 ha lo scopo di facilitare l'acquisizione di donazioni di modico valore per i beni e le attività culturali effettuate dai privati, nonché di individuare forme di coinvolgimento degli stessi privati nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. L'articolo 13 è finalizzato a consentire l'operatività, presso il MIBACT, di organismi collegiali con competenze tecniche che in parte hanno cessato di operare in base alle disposizioni derivanti dalla c.d. « spending review », in parte potrebbero cessare in futuro in base alle stesse disposizioni.

L'articolo 14, al comma 1 fissa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura di

787,81 euro per mille chilogrammi, determinando pertanto un aumento di 37,81 euro per mille chilogrammi rispetto all'aliquota previgente (750 euro per mille chilogrammi). Il comma 2 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.

L'articolo 15 e l'articolo 16 recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Illustra in conclusione una proposta di parere favorevole con una condizione volta a modificare le disposizioni di cui all'articolo 4-bis nel senso di contemperare l'esigenza della tutela dei beni e delle aree aventi particolare valore culturale con quella dello svolgimento di attività svolte tramite concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, quali mercatini rionali o simili, mantenendo l'adozione delle relative determinazioni nella potestà degli enti locali; nonché un'osservazione affinché la Commissione di merito valuti la congruità della disposizione di cui al comma 8-bis dell'articolo 7, considerando che le fattispecie in esame, trattandosi di autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza, non sembrano rientrare nel campo di applicabilità della SCIA.

Marco DA VILLA (M5S) ritiene difficile esprimere un parere sul decreto in esame dopo la constatazione dell'assenza di qualunque disposizione, così come lasciato intendere dal titolo, a favore del turismo. In effetti il Governo fino ad oggi si è limitato a prevedere il trasferimento delle funzioni in materia di turismo in capo al Ministro per i beni e le attività culturali ma non ha ancora adottato alcun provvedimento per il rilancio del settore. Manca del tutto un piano strategico, che ricorda è stato illustrato alla fine della scorsa legislatura dal ministro Gnudi ma sul quale l'attuale ministro ancora non si è espresso. Nell'annunciato programma di investimenti « destinazione Italia » sono previste alcune misure destinate al settore

del turismo di cui non vi è traccia in questo provvedimento. Esprime inoltre notevoli perplessità sulla copertura finanziaria prevista nel provvedimento in esame che dispone l'aumento di accise sugli alcolici, sugli oli lubrificati, sui prodotti destinati al funo, con misure che ricadono quindi sui consumi e sulle spalle dei cittadini.

Preannuncia conseguentemente il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide il lavoro svolto dal relatore ed in particolare la condizione posta alla proposta di parere relativa all'articolo 4-*bis* introdotto durante l'esame al Senato che modifica, a suo giudizio in maniera non congrua, le competenze in materia di concessioni di posteggio e di suolo pubblico. Prende atto della circostanza che il provvedimento in esame riguarda interventi in favore del settore dei beni culturali ed auspica un intervento organico di rilancio per il settore del turismo. Preannuncia in conclusione il voto favorevole a nome del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL) nel condividere le osservazioni svolte dal collega Benamati circa l'inopportunità del passaggio di competenze alle soprintendenze previsto nel citato articolo 4-*bis*, esprime

alcune perplessità sulle coperture finanziarie adottate dal governo che incidono a suo giudizio sulle attività produttive come ad esempio l'incremento dell'accisa sugli olii intermedi e quindi hanno un impatto negativo a carico delle imprese. Dichiarò comunque voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Luigi LACQUANITI (SEL) nel stigmatizzare l'eccessiva ristrettezza di tempi nei quali la Commissione si trova ad esaminare un provvedimento complesso come il decreto-legge in esame, condivide le perplessità già espresse dai colleghi sulla copertura finanziaria utilizzata nel provvedimento e lamenta l'assenza di disposizioni a favore del turismo.

Preannuncia comunque voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.05.

ALLEGATO

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del DL n. 91/13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (C. 1628 Governo, approvato dal Senato);

rilevato con rammarico che, contrariamente a quanto indicato nel titolo del provvedimento, esso non contiene alcuna disposizione volta alla valorizzazione e al rilancio del settore del turismo,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito a modificare le disposizioni di cui all'arti-

colo 4-*bis* nel senso di contemperare l'esigenza della tutela dei beni e delle aree aventi particolare valore culturale con quella dello svolgimento di attività svolte tramite concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico, quali mercatini rionali o simili, mantenendo l'adozione delle relative determinazioni nella potestà degli enti locali;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito la congruità della disposizione di cui al comma 8-*bis* dell'articolo 7, considerando che le fattispecie in esame, trattandosi di autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza, non sembrano rientrare nel campo di applicabilità della SCIA.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 90

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 92

ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) ..... 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 94

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### La seduta comincia alle 9.05.

##### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di giovedì 26 settembre 2013 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013

*Ottobre 2013*

##### Sede referente:

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti

l'accesso al trattamento pensionistico. C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

Norme su rappresentanza e rappresentatività sindacale. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*) e C. 929 Gneccchi.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

*Sede consultiva:*

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. C. 1544 Governo.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Doc. LVII, n. 1-*bis*.

*Risoluzioni:*

7-00099 Pizzolante: Sull'applicazione delle misure relative alla cosiddetta « mini-Aspi » con particolare riferimento ai lavoratori stagionali.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili.

*Novembre 2013*

*Sede referente:*

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. C. 857 Damiano.

Norme su rappresentanza e rappresentatività sindacale. C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*) e C. 929 Gneccchi.

Modifiche all'articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda. C. 363 Madia.

Disciplina dei trattamenti pensionistici di reversibilità in favore dei superstiti. C. 221 Bragantini e C. 1066 Rostellato (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*).

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici. C. 635 Damiano, C. 1226 Baldelli e C. 1412 Ciprini (*da valutare in base all'eventuale conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*).

*Dicembre 2013*

*Sede referente:*

Eventuale seguito di provvedimenti non conclusi nei mesi di ottobre e novembre, che risultino inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Modifiche alle disposizioni in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità. C. 376 Damiano e C. 577 Vendola.

Fa presente che la presidenza si riserva, altresì, di inserire nel programma – una volta che ne sarà completata la presentazione e subordinatamente alla loro effettiva assegnazione alla XI Commissione – le proposte di legge, preannunciate da diversi gruppi, in materia di accesso alla pensione di vecchiaia in favore delle lavoratrici madri e di disciplina del trattamento previdenziale delle lavoratrici (il gruppo SEL ha segnalato la proposta di legge C. 1503 Di Salvo, non ancora assegnata), nonché in tema di benefici pen-

sionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (il gruppo M5S ha segnalato la proposta di legge C. 1538 Bechis, non ancora assegnata).

Segnala, quindi, che le modalità di attuazione del programma (e, in particolare, l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione dei provvedimenti già iscritti nel programma) saranno stabilite mediante i calendari dei lavori della Commissione, predisposti – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi; il programma potrà, inoltre, essere integrato e aggiornato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza e conformemente alle determinazioni che l'ufficio di presidenza assumerà nel corso dei mesi di riferimento del programma medesimo.

Comunica, infine, che saranno iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate; lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata; gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.**

**C. 1628 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere, in tempi quanto mai rapidi, il parere di competenza alla VII Commissione (Cultura) sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo; il provvedimento, infatti, presentato dal Governo al Senato lo scorso 8 agosto, è stato approvato con modifiche dall'altro ramo del Parlamento soltanto al termine della scorsa settimana e deve iniziare il suo esame in Assemblea alla Camera già dalla seduta di oggi.

In proposito, fa presente anzitutto che il decreto in esame rappresenta il primo provvedimento d'urgenza dedicato interamente ai beni e alle attività culturali, a testimonianza del forte interesse del Governo nei confronti del settore. Osserva, infatti, che il provvedimento propone una visione della cultura intesa finalmente come risorsa e « valore aggiunto » del Paese e non come costo da tagliare, perché in grado di creare lavoro e attrarre investimenti: il testo, diviso in 3 Capi, reca disposizioni urgenti per la tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, prevedendo interventi che valorizzano i luoghi più importanti del Mezzogiorno (oltre al sito di Pompei, il decreto-legge si occupa, tra gli altri, della Reggia di Caserta, del polo museale di Napoli e della Reggia borbonica); esso contiene, inoltre, norme per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, disposizioni volte a prevedere nuove risorse per i grandi progetti (per il completamento del progetto Nuovi Uffizi, ad esempio, saranno stanziati 8 milioni di euro), misure urgenti per assicurare efficienti risorse al sistema dei beni e delle attività culturali, nonché disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, fa

osservare, anzitutto, che l'articolo 1, nel disporre interventi per Pompei e agli altri luoghi della cultura siti in Campania, prevede l'utilizzo dei giovani per i quali l'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 76 del 2013 (legge n. 99 del 2013) ha istituito, limitatamente al 2014, il Fondo « Mille giovani per la cultura »; nella stessa direzione si colloca, peraltro, l'articolo 2, che reca misure urgenti per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano e per l'attuazione del progetto « 500 giovani per la cultura »: si tratta di una norma attraverso la quale il Ministero intende proseguire il recupero di risorse digitali e la digitalizzazione di nuovi contenuti per la creazione delle collezioni digitali dei musei e realizzare l'interoperabilità di importanti banche dati con il Sistema di Cultura Italia. Fa presente, al riguardo, che per la realizzazione del programma è previsto un piano di formazione di cinquecento giovani (aggiuntivi rispetto ai mille di cui al già citato decreto-legge sul lavoro), i quali saranno reclutati tramite selezione pubblica, fra i laureati nelle discipline afferenti al programma stesso; l'iniziativa ha carattere sperimentale e sarà realizzata nelle regioni dell'obiettivo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Fa notare, poi, che l'articolo 9, che reca disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, prevede che gli enti e gli organismi dello spettacolo pubblico e aggiornino le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, anche con riferimento ai compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.

Evidenzia, quindi, l'articolo 11, che, dettando disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, al comma 1 prevede la riduzione della dotazione organica del

personale tecnico e amministrativo fino al 50 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, nonché – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; il comma 1 dell'articolo 11 stabilisce la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore e l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, prevedendo altresì che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano di risanamento, previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rileva che, al comma 13 del medesimo articolo 11, si prevedono disposizioni per il personale delle fondazioni eventualmente risultante in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche disposta ai sensi del comma 1. In particolare, fa presente che per tale personale la norma dispone, in primo luogo, l'applicazione (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale) dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; nel caso vi siano ulteriori eccedenze di personale, la norma demanda ad uno o più specifici D.P.C.M. la determinazione di un'apposita procedura selettiva di idoneità (previa informativa alle organizzazioni sindacali) e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato delle fondazioni, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà di assunzioni di tale società.

Segnala, quindi, che il comma 19 del medesimo articolo 11 dispone l'obbligo per le fondazioni dell'espletamento di una procedura selettiva pubblica per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo

indeterminato, rapporti ai quali si applica la normativa vigente sul pubblico impiego in materia di assenze per malattia e infortunio sul lavoro; in particolare, si prevede che il contratto aziendale di lavoro deve essere conforme al contratto nazionale di lavoro e sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Osserva che l'ipotesi di accordo, con la quantificazione dei costi contrattuali, deve essere inviata alla Corte dei conti che, entro 30 giorni dalla ricezione, valuta l'attendibilità della suddetta quantificazione e la sua compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio; l'esito della certificazione è comunicato alla Fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di certificazione negativa la firma dell'accordo è preclusa e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo. Rileva poi che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate ulteriori modifiche al testo originario del comma in esame: in particolare, è stato disposto che le fondazioni procedono a rideterminare l'organico necessario all'attività da realizzarsi nel triennio successivo, con apposita delibera dell'organo di indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014; inoltre, è stato soppresso l'ultimo periodo del comma, il quale, attraverso un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 6, primo pe-

riodo, del decreto-legge n. 64 del 2010, disponeva che per le fondazioni, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non trovasse applicazione la normativa sulla stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e degli specifici profili di competenza della XI Commissione, valutata favorevolmente la finalità del decreto-legge di rispondere alle richieste di rilancio del settore della cultura, stimolandone la produttività e l'occupazione, presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 9.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

ALLEGATO

**DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (C. 1628, approvato dal Senato).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XI Commissione,  
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2013 (C. 1628), approvato dal Senato;  
preso atto del contenuto del provvedimento e degli specifici profili di competenza della XI Commissione;

valutata favorevolmente la finalità del decreto-legge di rispondere alle richieste di rilancio del settore della cultura, stimolandone la produttività e l'occupazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **XII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari sociali)**

---

### *S O M M A R I O*

|   |    |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... | 96 |
|---|----|

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 1° ottobre 2013.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 14.55.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

|   |     |
|---|-----|
| DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ... | 97  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 102 |
| Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....  | 98  |

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

|  |     |
|--|-----|
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.   |     |
| Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i> ) ..... | 100 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 104 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del Gruppo M5S</i> ) .....  | 108 |
| AVVERTENZA .....   | 101 |

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

#### La seduta comincia alle 14.10.

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.**

**C. 1574 Governo.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 25 settembre l'onorevole Pannarale aveva richiamato l'attenzione sulle norme recate dall'articolo 19 in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, rilevandone il contrasto con la direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

Precisa in proposito – come ha già avuto modo di riferire personalmente alla collega Pannarale, oggi impossibilitata a prendere parte alle sedute della Commissione – che la direttiva 1999/70/CE, nel recepire l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle parti sociali a livello europeo, si limita a pre-

vedere che gli Stati membri debbano introdurre misure volte ad evitare abusi e a definire la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori. Il decreto legislativo 368/2001, volto a recepire la richiamata Direttiva, detta la disciplina generale sui contratti a tempo determinato, escludendo dal proprio campo di applicazione i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che l'articolo 19 del provvedimento in esame non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

L'onorevole Pannarale aveva inoltre espresso la preoccupazione che le misure di cui all'articolo 19, nel consentire l'immissione in ruolo di circa 400 insegnanti precari escludendone nel contempo un migliaio, potessero risultare discriminatorie nei confronti di personale docente altamente qualificato. In tal senso ritiene di poter integrare la proposta di parere favorevole inserendo tra le premesse un inciso volto ad auspicare che nel conferimento di tali incarichi siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato. Non ritiene invece di dover accogliere la richiesta avanzata dalla collega di formulare tale indicazione nella forma di una osservazione alla Commissione di merito, che risulterebbe ridondante o, in alternativa, postulerebbe la presenza nel provvedimento di disposizioni discriminatorie.

Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Michele BORDO, *presidente*, si associa alle considerazioni della relatrice che ritiene abbia dimostrato notevole disponibilità rispetto alle indicazioni dei colleghi, anche alla luce delle competenze della XIV Commissione.

Filippo CRIMÌ (PD) chiede alla relatrice di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una osservazione volta

alla riduzione della durata dei corsi di specializzazione in medicina, che hanno in Italia una durata più lunga che negli altri paesi europei, al fine di consentire anche nel nostro Paese un più rapido accesso al mondo del lavoro.

Marina BERLINGHIERI (PD) ritiene opportuno limitarsi alle questioni di competenza della XIV Commissione, senza entrare nel merito delle singole disposizioni.

Vega COLONNESE (M5S) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata e per aver ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal suo gruppo. Preannuncia tuttavia l'intenzione del M5S di astenersi sulla proposta di parere, alla luce di una valutazione più complessiva sul provvedimento e sulla politica culturale dell'attuale Governo; richiama a titolo di esempio le disposizioni riguardanti la sovrintendenza speciale per Pompei contenute nel decreto-legge 91 del 2013.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

#### **Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.**

##### **C. 750 Dell'Orco e abb.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco – sulla quale la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – prevede norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge 201/2011 (c.d. salva-Italia) che ha reso la liberalizzazione degli orari di aper-

tura degli esercizi commerciali permanente (non più solo sperimentale) ed applicabile in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte.

In particolare, il provvedimento mira a limitare la piena liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali, prevedendo il mantenimento della liberalizzazione completa solo per gli esercizi commerciali ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, e demandando alle regioni, d'intesa con enti locali e associazioni di categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni di apertura.

Nel dettaglio, l'A.C. 750 prevede all'articolo 1:

che le attività commerciali siano svolte senza limiti (orari di apertura/chiusura, chiusura domenicale/ festiva, mezza giornata), quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (comma 1);

l'abrogazione dell'intero articolo 31 del decreto-legge 201/2011(commo 2).Con l'abrogazione dell'intero articolo 31 la proposta di legge n. 750 estende dunque l'oggetto del proprio intervento normativo al di là della mera regolazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 31 infatti fa venir meno il principio di liberalizzazione nell'ingresso al mercato di nuovi esercizi commerciali;

che le regioni, adottino, attraverso una procedura di consultazione (enti locali, organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori), un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali non ubicati nelle località turistiche o città d'arte;

che il piano regionale preveda, per ciascuna domenica o giorno festivo, l'apertura del 25 per cento degli esercizi per ciascun settore merceologico e per ciascun esercizio commerciale non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva (commi 3 e 4);

che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle suddette prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge. L'osservatorio dovrà esser costituito entro gennaio 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dello sviluppo economico e sarà composto da dieci membri, i quali svolgeranno le loro funzioni senza alcuna corresponsione di emolumenti, compensi o rimborso spese.

Ricorda che la disciplina degli orari delle attività commerciali interferisce con due materie, concorrenza e commercio, la prima delle quali è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.), mentre la seconda è attribuita a quella esclusiva delle Regioni (articolo 117, comma 3, Cost.).

Nel 2011, con la novella all'articolo 3 del decreto-legge 223/2006 apportata dal decreto-legge 98/2011, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali è entrata a far parte degli ambiti normativi direttamente afferenti alla tutela della concorrenza e, quindi rientrante nell'ambito di materia di competenza esclusiva della legislazione statale.

Su tale disciplina degli orari, alcune Regioni hanno tentato un ricorso alla Corte costituzionale, sostenendo che la materia rilevante non sia la concorrenza ma la garanzia della fornitura del servizio al cittadino.

La Corte ha invece ritenuto – con la sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013 – che la nozione di concorrenza attribuita alla competenza esclusiva dello Stato comprende anche le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della

capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tal senso, la Corte ha qualificato le norme sugli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in quanto tale rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale.

Segnala in proposito che sono assegnate alla X Commissione anche due ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani, e la proposta C. 947 di iniziativa popolare, che ugualmente intervengono su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge 201/2011.

La proposta C. 947 di iniziativa popolare prevede l'abrogazione secca del divieto di apporre limiti e restrizioni agli orari degli esercizi commerciali, e comporta l'effetto di attribuire nuovamente alle regioni la competenza a regolamentare la materia.

Le proposte di legge 1042 Benamati e 1279 Abrignani, non modificano invece l'impianto della liberalizzazione del comparto. In particolare l'A.C. 1042, ribadendo il potere di coordinamento dei comuni in materia, demanda agli stessi la predisposizione di un piano per la regolazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

La proposta di legge n. 1279 prevede la predisposizione di un « piano territoriale degli orari degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico » sulla base del quale il comune e le organizzazioni di categoria possono stipulare accordi al fine di promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei consumatori e degli utenti ai servizi e agli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, a migliorare l'attrattività del territorio e a contribuire allo sviluppo della funzione pubblica e delle attività commerciali nell'interesse del pubblico.

Osserva, in conclusione, con riferimento all'esame dei provvedimenti presso la Commissione di merito, che sarebbe

stato preferibile trovare una intesa che potesse tenere insieme le diverse istanze, anziché proseguire disgiungendo l'iter delle proposte di legge.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, richiama la proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), presentata alla Commissione nella seduta dello scorso 25 settembre.

Paola CARINELLI (M5S) illustra, a nome del suo gruppo, una proposta alter-

nativa di parere (*vedi allegato 3*), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sulla cessione di sovranità postulata dagli atti in esame. Inoltre va contestata l'obbligatorietà di contribuire al nuovo meccanismo previsto dallo strumento di convergenza e competitività per tutti gli Stati membri della zona euro, indipendentemente dalla richiesta o meno dell'intervento. Si tratta di misure che non appaiono peraltro possibili senza procedere ad una revisione dei Trattati, rispetto ai quali occorrerebbe svolgere una più ampia riflessione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere risulterà preclusa dall'approvazione del parere formulato dal relatore e sarà pertanto posta in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, osserva innanzitutto che la cessione di sovranità che le misure prospettate effettivamente comportano è finalizzata ad un nobile e alto obiettivo, quello di una vera convergenza europea, che sola può garantire la pace e la libertà.

Rileva peraltro come le ulteriori questioni sollevate dal gruppo M5S trovano spazio nel parere formulato, sia con riferimento allo strumento di convergenza e al ricorso agli accordi bilaterali – che si chiede sia subordinato alla previa dimostrazione del loro valore aggiunto rispetto alle procedure di coordinamento vigenti per il coordinamento ex ante delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo e rispetto al quale si chiede siano previste la massima trasparenza e pubblicità possibili nella fase della

negoziazione degli accordi tra la Commissione e i singoli Stati membri – sia con riferimento al tema della revisione dei Trattati.

Il parere affronta altresì la questione del finanziamento dello strumento di convergenza, contestando il ricorso ai contributi dei Paesi partecipanti calcolati in base al rispettivo Reddito nazionale lordo, tenuto conto che l'Italia è già contribuente netto al bilancio dell'UE e terzo sottoscrittore del capitale dell'ESM, di cui peraltro non ha sinora usufruito.

Si tratta di osservazioni che non sono volte a rifiutare gli strumenti proposti, che sono da condividere, bensì a renderli più appropriati ed efficaci.

Paola CARINELLI (M5S) ringrazia la relatrice per i chiarimenti, ma ribadisce come il suo gruppo non sia disposto a concedere ulteriori cessioni di sovranità; ciò discende da visioni di fondo diverse, delle quali si deve prendere atto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013.*

*Doc. LVII n. 1-bis.*

## ALLEGATO 1

**DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (C. 1574 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1574 Governo « DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca »;

ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni, riguardanti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca;

richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei singoli Stati quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che l'azione dell'Unione in materia di istruzione si esplica attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il finanziamento di programmi volti al perseguimento degli obiettivi fissati;

evidenziato come le misure recate dal provvedimento si collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del 10 per cento (l'obiettivo nazionale per l'Italia è pari al 15-16 per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è intervenuto sul tema « Investire in istruzione e formazione » invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica;

richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione europea « Garanzia per i giovani », fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione « Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile » in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile;

ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede l'iniziativa prioritaria « Youth Opportunities Initiative » volta a promuovere l'ap-

prendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro;

evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2012 « Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici » (COM(2012)669), ove si ritiene prioritario lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell'istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell'informazione a disposizione delle scuole;

rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti;

evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica – di adoperarsi affinché sia pienamente garantito l'esercizio del diritto allo studio anche a livello universitario, destinando fondi adeguati a garantire borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi

dell'università, valutando tra questi i più meritevoli;

sottolineata quindi l'opportunità – con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 15 del provvedimento, che prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e l'inserimento in organico nella scuola di nuove figure professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti, orientata alle *best practice* in Italia e in Europa;

auspicato che nel conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), di cui all'articolo 19 del provvedimento, siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato;

con riferimento infine alle disposizioni di cui all'articolo 7, laddove si prevede che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le risorse a tal fine stanziare si collochino nel quadro di un progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali ed economici;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM(2013)166 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminate, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, le Comunicazioni della Commissione europea sull’istituzione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165) e sul coordinamento ex ante delle grandi riforme (COM(2013)166);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio nell’ambito dell’indagine conoscitiva relativa all’esame delle due Comunicazioni;

considerata la risoluzione sulle future proposte relative all’Unione economica e monetaria approvata il 23 maggio 2013 dal Parlamento europeo;

rilevato che gli interventi prospettati dai documenti in esame hanno un significativo impatto sulle competenze e sugli strumenti di azione dell’Unione europea nonché sui rapporti tra l’ordinamento europeo e quelli nazionali ed investono, pertanto, direttamente le competenze della XIV Commissione;

premesso che:

le Comunicazioni in esame sono intese ad avviare la realizzazione di una « cornice integrata di politica economica » che dovrebbe costituire uno dei pilastri di

una nuova ed autentica Unione economica e monetaria, secondo la tabella di marcia approvata dal Consiglio europeo nel dicembre 2012;

la realizzazione di un effettivo coordinamento delle politiche economiche – dopo una lunga fase in cui le Istituzioni dell’Unione hanno privilegiato il rafforzamento di regole e procedure a presidio della finanza pubblica – risponde ad un obiettivo da lungo tempo perseguito dall’Italia e deve costituire il primo passo verso la realizzazione di un governo europeo dell’economia e verso una integrazione politica in senso federale;

è pertanto necessario che alla presentazione di proposte legislative sulle materie oggetto delle comunicazioni in esame si accompagni un rapido avanzamento dei lavori sulla mutualizzazione del debito sovrano, sulla costituzione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie e sugli altri elementi costitutivi di un’autentica Unione economica;

questi passaggi implicano una ampia condivisione di sovranità e la conseguente compressione dei margini per le scelte di politica economica nazionali. È pertanto opportuno che ci si adoperi al più presto per integrare questo nuovo strumento nel sistema dei Trattati e delle istituzioni comuni per evitare che si determinino indebite alterazioni degli equilibri tra gli

Stati membri e sia assicurata la legittimità democratica. È da valutare inoltre se questa integrazione sia possibile a trattati vigenti o se sia da considerare all'interno di una necessaria revisione dei Trattati;

occorre assicurare inoltre il massimo coinvolgimento possibile dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e, ove appropriato, delle parti sociali nelle procedure previste ai fini sia del coordinamento delle riforme economiche sia della stipulazione di accordi contrattuali. In tal modo, oltre a garantire la legittimità democratica delle nuove procedure, si assicurerebbe l'effettiva condivisione delle grandi riforme economiche da parte dei Paesi interessati, evitando che esse possano di fatto essere imposte dalle Istituzioni dell'Unione o dai mercati;

i meccanismi contemplati dalle comunicazioni in esame e, in generale, dalla cornice integrata per le politiche economiche sono stati pensati fundamentalmente con il fine di sostenere la convergenza della competitività dei paesi membri attraverso liberalizzazioni e semplificazioni, investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali (in particolare ricerca e sviluppo, formazione e università di qualità). Ciò deve avvenire in conformità con le raccomandazioni per ciascun Paese adottate nell'ambito del semestre europeo. Sarebbe però opportuno che il sostegno alla produttività sia inteso in senso ampio includendo anche misure a favore dell'occupazione e utili a porre rimedio agli effetti sociali della crisi economica;

alcune delle opzioni di intervento prospettate dalle comunicazioni in esame presentano numerosi elementi di criticità e di ambiguità in merito ad aspetti di particolare delicatezza;

desta forti perplessità il ricorso ad accordi contrattuali bilaterali per l'accesso al sostegno dello strumento di convergenza. Non appare infatti chiara la natura e l'efficacia giuridica di tali strumenti negoziati e il loro valore aggiunto rispetto a procedure e regole adottate secondo le

procedure previste dai Trattati. L'adozione degli accordi bilaterali potrebbe inoltre:

inficiare l'unitarietà dell'ordinamento europeo, esaltando la diversa « capacità negoziale » di ciascun Paese, in contrasto con il principio della parità degli Stati membri;

pregiudicare la coerenza complessiva delle strategie da perseguire pregiudicando l'obiettivo del più stretto coordinamento delle politiche economiche;

non assicurare trasparenza e un effettivo ruolo dei parlamenti nazionali nella definizione delle condizioni per beneficiare del sostegno finanziario trasfuso negli accordi;

non appare condivisibile, tra le opzioni per il finanziamento dello strumento di convergenza, il ricorso ai contributi dei Paesi partecipanti calcolati in base al rispettivo Reddito nazionale lordo (RNL), tenuto conto che l'Italia è già contribuente netto al bilancio dell'UE e terzo sottoscrittore del capitale dell'ESM di cui peraltro non ha sinora usufruito;

in ogni caso, lo strumento di convergenza dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE come entrata esterna con destinazione specifica, che quindi non rientrerebbe nei massimali fissati nel regolamento sul quadro finanziario pluriennale;

con riferimento al coordinamento ex ante delle riforme economiche, non appare condivisibile la proposta della Commissione di limitarlo ai mercati dei prodotti, dei servizi – inclusi i servizi finanziari – e del lavoro nonché ad alcune riforme tributarie;

è invece necessario, al fine di assicurare in modo stabile crescita ed occupazione, salvaguardando la coesione sociale, che il coordinamento ex ante ed il sostegno dello strumento di convergenza riguardino anche misure intese a sostenere l'occupazione, l'inclusione sociale, la lotta alla povertà nonché l'armonizzazione dei sistemi nazionali di tassazione al fine di ridurre la concorrenza fiscale dannosa;

è condivisibile la proposta della Commissione di rendere il coordinamento delle riforme vincolante per gli Stati della zona euro, assicurando comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione nonché di utilizzare quale piattaforma principale per il coordinamento i programmi nazionali di riforma;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale della Commissione di merito, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

*con riguardo allo strumento di convergenza e agli accordi bilaterali:*

1) si riservi lo strumento ai paesi in ritardo di competitività e in zona preventiva e non già in procedura di infrazione. Per i paesi in procedura di infrazione ci sono già specifici strumenti;

2) si subordini il ricorso agli accordi bilaterali, ai fini dell'accesso allo strumento di convergenza, alla previa dimostrazione, mediante una più accurata e trasparente valutazione, del loro valore aggiunto rispetto alle procedure di coordinamento vigenti per il coordinamento ex ante delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo;

3) siano previste la massima trasparenza e pubblicità possibili nella fase della negoziazione degli accordi tra la Commissione e i singoli Stati membri;

4) siano destinate fonti di finanziamento autonome e dedicate allo strumento di convergenza, che dovrebbe essere incluso nel bilancio dell'UE al di fuori dei massimali di spesa fissati dal quadro finanziario pluriennale;

5) sia assicurata la complementarietà del nuovo strumento con gli strumenti finanziari esistenti, quali, in particolare, i Fondi strutturali;

6) il sostegno finanziario dello strumento di convergenza sia ristretto, come proposto dalla Commissione, a progetti di riforma connessi con le raccomandazioni ricevute dal paese interessato nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici;

7) siano, al fine di prevenire e contrastare comportamenti opportunistici, condizioni rigorose per l'accesso al finanziamento dello strumento di convergenza e un sistema di monitoraggio efficace sull'effettiva attuazione delle riforme;

8) si preveda il sostegno da parte dello strumento di convergenza anche ad interventi volti a sostenere l'occupazione e la coesione economica e sociale. Le riforme da finanziare non dovrebbero, in ogni caso, determinare un impatto negativo sull'inclusione sociale, sui diritti dei lavoratori, sull'assistenza sanitaria e su altre questioni sociali, nemmeno nel breve termine;

*con riferimento al coordinamento delle riforme macroeconomiche:*

9) il coordinamento sia attuato nell'ambito delle procedure esistenti e, in particolare, del semestre europeo e sia reso vincolante per tutti gli Stati della zona euro, assicurando comunque il coinvolgimento degli altri Stati membri dell'Unione su base volontaria;

10) l'oggetto delle riforme da coordinare sia definito, anche in coerenza con quanto indicato al capoverso 11), in modo ampio rispetto alle proposte della Commissione, affinché esse comprendano anche misure per sostenere l'occupazione, porre rimedio agli effetti sociali della crisi economica e armonizzare i sistemi fiscali nazionali al fine di ridurre la concorrenza fiscale dannosa tra gli stati membri;

*con riguardo alla legittimità democratica:*

11) il Parlamento europeo sia coinvolto, su un piano di parità con il Consiglio, nella approvazione degli accordi contrattuali negoziati dalla Commissione con gli Stati membri e nel coordinamento delle riforme economiche ex ante. In particolare, il Parlamento europeo dovrebbe avere la possibilità, analogamente al Consiglio, di proporre modifiche al piano nazionale di riforma quando ciò sia giustificato dagli effetti previsti sugli altri Stati membri e sul funzionamento dell'UEM;

12) sia assicurato l'intervento effettivo e sistematico dei parlamenti nazionali nel coordinamento delle riforme ex ante

nella negoziazione degli accordi bilaterali con particolare riguardo alla definizione delle riforme da finanziarie e delle condizioni per l'accesso al sostegno dello strumento di convergenza. A questo scopo, oltre ai meccanismi di raccordo tra ciascun Parlamento ed il rispettivo Governo, dovrebbe essere attivato un dialogo politico diretto, sistematico e strutturato, tra i Parlamenti nazionali ed i rappresentanti della Commissione europea sia nella fase della negoziazione sia in quella dell'applicazione dell'accordo contrattuale;

13) si preveda, altresì, la trasmissione diretta ai parlamenti nazionali, da parte della Commissione europea, dei pareri da essa espressi sui rispettivi piani nazionali di riforma, prima che essi siano sottoposti al Consiglio e all'Eurogruppo.

## ALLEGATO 3

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste (COM(2013)166 final).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminate, ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento, le Comunicazioni della Commissione europea sull’istituzione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM(2013)165) e sul coordinamento ex ante delle grandi riforme (COM(2013)166);

premesso che:

il piano della « Commissione per un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita », adottato il 28 novembre 2012, proponeva misure a breve, medio e lungo termine per rafforzare la cooperazione e l’integrazione a livello finanziario, di bilancio, economico e politico;

l’obiettivo delle due Comunicazioni è quello di avviare le consultazioni in merito alle diverse modalità con le quali attuare, a Trattati vigenti, il coordinamento delle riforme economiche e istituire uno strumento per sostenere gli Stati membri in difficoltà economico-finanziaria ad intraprendere le riforme necessarie in tempi più rapidi di quanto potrebbero fare senza l’intervento dello strumento;

considerato che:

lo strumento di convergenza e competitività poggia su due pilastri: gli « accordi contrattuali », contenenti le mi-

sure che uno Stato membro si impegna ad attuare secondo un calendario concordato per applicare le raccomandazioni specifiche per paese formulate nell’ambito del semestre europeo; un meccanismo di solidarietà che supporti gli Stati membri le cui difficoltà possono ripercuotersi sull’intera zona euro;

il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica ha l’obiettivo di prevenire i possibili effetti di ricaduta delle riforme economiche attuate in uno Stato membro sulla zona euro. Le riforme da coordinare riguarderebbero i mercati dei prodotti e dei servizi, competitività e occupazione, alcune riforme tributarie nonché i mercati finanziari;

rilevato che:

non è garantita la legittimità democratica per l’assenza di un reale coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo nella definizione degli accordi contrattuali e non appare chiara la natura e il valore giuridico di tali accordi, come segnalato nella risoluzione del Parlamento europeo del 23 maggio 2013;

lo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme, comporterebbero un’ulteriore riduzione di sovranità di ciascuno Stato membro e andrebbero ad avvantaggiare gli interessi della zona euro;

potrebbe essere richiesto l'obbligo di contribuire al nuovo meccanismo per tutti gli Stati membri della zona euro indipendentemente dalla richiesta o meno dell'intervento;

considerato tutto ciò, sarebbe opportuno che:

gli Stati della zona euro non siano obbligati a partecipare allo strumento di coordinamento;

non vi sia l'obbligo di contribuire finanziariamente al nuovo meccanismo per gli Stati che non partecipano;

gli Stati possano scegliere le riforme che vogliono introdurre, senza che queste siano imposte dalla UE;

sarebbe inoltre auspicabile una riforma della Banca centrale europea favorendo la definizione di una legislazione bancaria europea che disponga la totale separazione, sulla base del modello dello *Glass-Steagall Act*, tra banche d'affari e banche commerciali ordinarie, nella logica di un sistema economico più vicino ai cittadini;

visto infine che il nuovo strumento determina una riduzione di sovranità e l'integrazione dello stesso non sembra possibile a Trattati vigenti, e che tale circostanza può essere l'occasione per procedere ad un'ampia revisione dei Trattati al fine di modificare altri aspetti rilevanti;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

|  |   |
|--|---|
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esame C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione</i> ) ..... | 3 |
|--|---|

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. C. 1540 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..... | 9  |
| ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....  | 25 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Ulteriori emendamenti dei Relatori</i> ) .....   | 29 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 24 |

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i> ) ..... | 30 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....  | 34 |

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ..... | 33 |
|---|----|

### II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 36 |
|---|----|

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

|  |    |
|--|----|
| Decreto-legge 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..... | 39 |
| ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....   | 43 |

## INTERROGAZIONI:

|  |    |
|--|----|
| 5-00422 Pastorino: Sull'adesione della Turchia all'Unione europea .....                                  | 41 |
| ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 44 |
| 5-00671 Scotti: Su una missione umanitaria svolta da una <i>Onlus</i> italiana in Medio Oriente ...      | 41 |
| ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 45 |
| 5-01000 Tacconi: Sul fenomeno dei nuovi flussi migratori e sull'esigenza di istituirne un'anagrafe ..... | 41 |
| ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....   | 47 |

**IV Difesa**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

|  |    |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013.                       |    |
| Audizione di rappresentanti della campagna «Sbilanciamoci!» e della Rete Italiana Disarmo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..... | 48 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....  | 48 |

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .... | 49 |
| ALLEGATO ( <i>Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i> ) .....   | 62 |

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

|  |    |
|--|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 78 |
|--|----|

## COMITATO DEI NOVE:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628-A approvato, con modificazioni, dal Senato ... | 81 |
|---|----|

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

|  |    |
|--|----|
| Audizione del professor Vito Riggio, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (nomina n. 10) ..... | 82 |
|--|----|

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

|   |    |
|---|----|
| DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i> ) ..... | 83 |
| ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....  | 89 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....   | 88 |

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 90

## SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 92ALLEGATO (*Proposta di parere formulata dal Relatore*) ..... 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 94

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 96

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. C. 1574 Governo (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 97ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 102Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco e abb. (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 98

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività. COM(2013)165 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste. COM(2013)166 final (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 100ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 104ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere del Gruppo M5S*) ..... 108

AVVERTENZA ..... 101

